

ANNA DEL FANTE*

Affidamento condiviso e diritti dei figli: le rationes decidendi nella giurisprudenza
(Parte seconda: profili patrimoniali)

Sommario: 1. Affidamento condiviso e mantenimento dei figli - 2. La quantificazione dell'assegno di mantenimento - 3. L'accertamento delle condizioni patrimoniali dei genitori - 4. Le garanzie e le sanzioni in materia di obbligo di mantenimento - 5. La ripartizione delle spese cd. straordinarie - 6. Il mantenimento del figlio maggiorenne - 7. L'assegnazione della casa familiare.

1. *Affidamento condiviso e mantenimento dei figli*

Il principio della responsabilità genitoriale, (oramai) affermato e radicato nell'ordinamento giuridico in virtù di norme interne, *in primis* costituzionali, nonché sovranazionali, comporta che gli obblighi di cura e di assistenza verso i figli, legati al (solo) fatto della procreazione¹ e funzionali ad assicurare alla prole un corretto e sereno sviluppo psicofisico, non vengono meno nell'ipotesi di disgregazione del nucleo familiare originario, anzi sussistono finché i figli medesimi non abbiano raggiunto la piena autosufficienza economica. Strettamente connesso al principio predetto è, pertanto, l'obbligo a carico dei genitori di

* Professore aggregato di Diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Camerino.

Le decisioni giurisprudenziali riportate, laddove non diversamente indicato, sono state reperite nei seguenti siti: www.affidamentocondiviso.it; www.altalex.com; www.famigliaeminori.it; www.iusexplorer.it; [www.pluriscedam. utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it).

¹ Non rileva la circostanza che il riconoscimento o l'accertamento della genitorialità siano avvenuti in un secondo momento: cfr. Cass., 3 novembre 2006, n. 23596, in *Foro it.*, 2007, I, c. 86. Che l'obbligazione di mantenimento, in special modo, discenda dalla procreazione è affermazione comune: v., per tutti, G. PAGLIANI, *La riforma dell'affidamento condiviso*, in *Famiglia e persone*, III, T. 1, *Aggiornamento*, ne *Il dir. priv. nella giur.*, a cura di P. Cendon, Torino, 2008, p. 201 ss.; G. BALLARANI, in S. PATTI e L. ROSSI CARLEO, *Provvedimenti riguardo ai figli*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2010, p. 118 ss.; R. ROSSI, *Il mantenimento dei figli*, in M. SESTA e A. ARCERI (a cura di), *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, in *Nuova giur. dir. civ. comm.* Bigiavi, Torino, 2012, p. 248 ss.; A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, II ed., Milano, 2013, p. 559 ss., spec. p. 678 ss.

provvedere al mantenimento dei figli, in maniera tale da far fronte alle molteplici esigenze ad essi ascrivibili, non riducibili al mero obbligo alimentare, ma bensì estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sanitario, sociale, sportivo, ludico, in sintesi a tutto quanto garantisca il libero e completo, (tendenzialmente) armonico sviluppo della loro personalità. Ciò vale, a maggior ragione, allorché la dissoluzione dell'ambiente familiare riversa sugli stessi una situazione di disagio, spesso aggravata dalla conflittualità tra i genitori.

Nondimeno, come per l'attuazione dell'istituto dell'a.c. quale strumento maggiormente idoneo ad inverare il diritto primario dei figli alla bigenitorialità, anche in tema di mantenimento la giurisprudenza si è ingegnata a ricercare le soluzioni più adeguate ai casi concreti, per soddisfare l'interesse della prole, nonostante la crisi della coppia genitoriale, ovviamente alla luce della normativa di riferimento, ma avendo costantemente di mira la realizzazione dell'interesse preminente dei figli. In questo quadro, i giudici si sono mossi utilizzando, per così dire, a piene mani i propri poteri officiosi, sí che, al riguardo, non è incongruo discorrere di un'attività interpretativa ed applicativa delle norme (sicuramente) costituzionalmente orientata, peraltro più volte "adeguatrice", integrativa e financo "correttiva", sempre, comunque, nell'ottica di privilegiare il superiore interesse dei figli.

Innanzitutto, sebbene la legge deponga a favore di un regime di mantenimento diretto della prole, la giurisprudenza di gran lunga prevalente, non ritenendo tale regime conseguenza automatica ed obbligatoria nell'ipotesi di a.c.², continua a prescrivere in capo al genito-

² Cfr. Cass., 20 gennaio 2012, n. 785, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1065, che esclude il contributo diretto, a causa dell'accentuata litigiosità dei genitori, «quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa». V. pure Cass., 10 gennaio 2011, n. 367, in *Fam. min.*, 2011, 2, 26 e, più di recente, Cass., 22 luglio 2014, n. 16649, la quale precisa che, non potendo essere considerata automatica la riduzione della misura del contributo al mantenimento dei figli nel caso di passaggio dal regime di affidamento esclusivo a quello di a.c., siffatta riduzione può aver luogo solamente «con riguardo a concrete evidenze di riduzione del carico di spesa e di impiego di disponibilità personali derivanti dall'affido condiviso»; Cass., 10 dicembre 2014, n. 26060, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1543, con l'esplicita conferma che l'a.c. non comporta il diritto-dovere dei genitori di provvedere ciascuno in via diretta al mantenimento dei figli, secondo i tempi di permanenza presso di loro ovvero «per capitoli di spesa»; Cass., 27 gennaio 2015, n. 1457, che ribadisce la funzione perequativa del contributo al mantenimento e la sua compatibilità con il regime di a.c.; App. Catania, 21 aprile 2009, secondo cui il modo ordinario con il quale il genitore non collocatario deve contribuire al mantenimento dei figli resta, nonostante l'a.c., quello indiretto. In posizione critica, per lo più, la dottrina, a detta della quale è stata sostanzialmente disattesa nella prassi giurisprudenziale la norma della nuova legge del 2006 che contempla il mantenimento diretto come modalità ordinaria e privilegiata di adempimento dell'obbligo genitoriale, relegando ad ipotesi residuale quella del mantenimento indiretto, mediante assegno: v., altresì per richiami, R. ROSSI, o. cit., p. 269 ss.; M. SESTA, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso: a) profili sostanziali*, in *Fam. dir.*, 2006, p. 385; B. DE FILIPPIS, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, II ed., Padova, 2007, p. 151 («l'assegno non è più la forma ordinaria di mantenimento della prole, in quan-

re non domiciliatario un assegno periodico determinato in base ai criteri di quantificazione normativamente prefissati, i quali, tuttavia, dovrebbero entrare in gioco e tenuti in considerazione solamente se la corresponsione dell'assegno rivestisse il carattere della «necessarietà». Sennonché, visto che in concreto viene disposta quasi sempre la collocazione preferenziale del minore presso uno dei genitori e che i tempi di permanenza presso ciascuno di essi non sono uguali, ed inoltre che non è una circostanza tanto infrequente quella della scarsità, se non dell'assenza, della frequentazione del figlio da parte del genitore non collocatario, i giudici argomentano che la previsione di un assegno di mantenimento si rivela «quantomeno opportuna» quando, per l'appunto, l'a.c. richieda la prevalente collocazione presso uno dei genitori e questi, essendo più ampio il tempo di permanenza del minore presso di lui, si trovi a dover provvedere più spesso ed in misura maggiore alle spese correnti ed all'acquisto di beni durevoli non attinenti necessariamente alle spese cd. straordinarie (indumenti, libri, ecc.)³. Questa evenienza, statisticamente più ricorrente, richiede, altresì, l'utilizzo specifico del parametro della valenza economica dei compiti domestici e di cura gravanti soprattutto sul genitore convivente con il minore, allo scopo di preservare il rispetto del canone di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento della prole⁴.

All'inverso, non si ravvisa la necessità di imporre il versamento di un assegno periodico allorché, nella pratica, sia riscontrabile la parità dei tempi che il minore trascorre con ognuno dei genitori e la pari potenzialità di risorse economiche degli stessi, fermo restando

to la lettera della legge stabilisce che esso sia fissato «ove necessario»); G. FREZZA, *Mantenimento diretto e affidamento condiviso*, Milano, 2008, p. 9 ss., il quale argomenta la preferenza del legislatore per il regime di mantenimento diretto dei figli dall'esplicito riferimento normativo ai tempi di permanenza dei figli presso ognuno dei genitori e dalla valenza economica riconosciuta ai compiti di cura domestica. La preferenza è, invece, posta in dubbio, ad es., da C. PADALINO, *L'affidamento condiviso dei figli*, Torino, 2006, p. 59 s., che pone l'accento sul fatto che nei lavori parlamentari è stata espunta dall'originario disegno di legge la formula letterale del mantenimento «in forma diretta»; G. MANERA, *L'affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, Rimini, 2007, p. 158 ss.; M. SANTINI, *Il mantenimento dei figli*, in *www.iusetnorma.it.*, p. 2, il quale cita, come rare pronunce contemplanti l'unica modalità di partecipazione al sostentamento della prole ravvisata nel mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori, Trib. La Spezia, 14 marzo 2007; Trib. Catania, 25 settembre 2009; Trib. Bologna, 18 gennaio 2010.

³ Così, ad es., Cass., 4 novembre 2009, n. 23411, in *Foro it.*, 2010, I, c. 900; Cass., 6 novembre 2009, n. 23630; Cass., 4 novembre 2010, n. 22502; Cass., 1° luglio 2015, n. 13504, la quale, ribadendo la regola che la collocazione prevalente dei figli presso uno dei genitori fa scattare il diritto all'assegno, al fine di realizzare il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento della prole, giudica, nella specie sottoposta, irrilevante la circostanza che i figli abbiano l'abitudine di pernottare nell'abitazione di un genitore, pur coabitando con l'altro.

⁴ Cfr., a titolo esemplificativo, Trib. Catania, 31 maggio 2006.

che ciascuno deve provvedere al mantenimento diretto nel periodo di rispettiva permanenza⁵.

Ad ogni modo, come chiarito in precedenza, i giudici ribadiscono largamente che l'a.c. non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori (quello non convivente) di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, correlandolo alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza: conseguentemente, la regola ormai imperante nel diritto vivente è quella del mantenimento cd. indiretto dei figli⁶, ancorché non difettino recise affermazioni in senso opposto⁷.

2. *La quantificazione dell'assegno di mantenimento*

L'assegno periodico in discorso, proprio perché considerato strumento concretamente efficace per garantire la compartecipazione effettiva e proporzionale dei genitori al mantenimento dei figli, pur potendo essere previsto da accordi intervenuti tra i genitori medesimi (comunque sottoposti al vaglio del giudice), è stabilito dal giudice, al fine di attuare il principio di proporzionalità⁸, applicando appositi parametri, prescritti dalla legge, di deter-

⁵ Trib. Catania, 12 luglio 2006; Trib. Chieti, 28 giugno 2006; Trib. La Spezia, 14 marzo 2007; Trib. Catania, 25 settembre 2009; Trib. Bologna, 18 gennaio 2010, secondo cui «il mantenimento diretto dei figli svolge la proficua funzione di far partecipare attivamente e concretamente alla vita della prole anche il genitore con questa non stabilmente convivente», mentre la necessità della corresponsione di un assegno periodico si può rinvenire allorché il genitore non domiciliatario «non chiarisca le voci di spesa che intenda assumere su di sé, ovvero quando l'altro genitore non percepisca alcun reddito, sicché si troverebbe a dover dipendere, financo per la spesa quotidiana, dal coniuge più facoltoso» (nella specie, il genitore non collocatario aveva compiutamente indicato le voci di spesa di cui era incline a farsi carico); Trib. Catania, 11 ottobre 2010, che, in un caso in cui la figlia minore aveva prescelto un sistema di alternanza paritaria dei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, ha stabilito il mantenimento diretto a carico di ambedue, ad eccezione delle spese per la danza e delle spese scolastiche, alla luce dell'accertato divario reddituale tra di essi; Trib. Roma, 4 agosto 2014, che, escludendo l'assegno perequativo, si conforma al principio-cardine dell'attuale art. 337 *ter* c.c., laddove la statuizione dell'assegno è strettamente dipendente dalla finalità di realizzare il canone della proporzionalità (nel caso, insussistente, vista l'equivalenza delle disponibilità economiche dei genitori) – v., nello stesso senso, pure Trib. Roma, 21 gennaio 2015, n. 1396 –.

⁶ V., ad es., Cass., 18 agosto 2006, n. 18187, in *Fam. dir.*, 2007, 345 ed in *Foro it.*, 2006, I, c. 3346; Cass., 29 luglio 2011, n. 16736; Cass., 10 dicembre 2014, n. 26060.

⁷ Recisamente, Trib. Campobasso, 6 novembre 2008, ove si legge che «l'adozione del regime dell'affido condiviso ha come proprio portato quello del principio del mantenimento in forma diretta della prole da parte di ciascuno dei due genitori, in proporzione al proprio reddito; il mantenimento in forma diretta viene a costituire la regola ed invece la corresponsione dell'assegno costituisce l'eccezione». Per la natura residuale dell'assegno di mantenimento si esprimono, ancora, App. Catania, 11 aprile 2007, che discorre di fisionomia perequativa rispetto al contributo diretto fornito da ciascun genitore durante i periodi di permanenza con il figlio; Trib. min. Catania, 23 maggio 2007, in *Fam. dir.*, 2008, p. 75.

⁸ Sul quale cfr. Cass., 9 ottobre 2012, n. 17189. In quest'ottica, il presupposto dell'attribuzione dell'assegno periodico (definito integrativo o perequativo o riequilibrativo) è l'esistenza di un divario patrimoniale tra i due

minazione della sua misura (art. 337 *ter* c.c.), parametri che, peraltro, possono essere raggruppati oppure utilizzati parzialmente⁹. La finalità da perseguire è di equilibrare al massimo il contributo patrimoniale di ciascun genitore, avuto riguardo alle rispettive condizioni reddituali, non trascurando, tuttavia, come già accennato, il valore economico dei compiti domestici a carico del genitore domiciliatario¹⁰. Questa funzione perequativa si manifesta soprattutto allorquando peculiari situazioni di vita giustificano una contribuzione maggiore di un genitore rispetto all'altro economicamente più debole, sempreché quest'ultimo non appaia colpevolmente inerte, non attivandosi per adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli, che grava pur sempre anche su di lui¹¹.

La determinazione della misura dell'assegno, dovendo agganciarsi alla finalità di coprire le spese atte a consentire le attività dirette allo sviluppo psicofisico della prole, va rapportata al (fondamentale) criterio delle «attuali esigenze del figlio», le quali, per comune ammissione, non si esauriscono nelle spese alimentari, di alloggio e generalmente correnti, ma comprendono l'acquisto di beni durevoli (indumenti, libri, ecc.), rientrando nella spesa ordinaria. Più specificatamente, le esigenze dei figli vanno oltre i bisogni essenziali dell'esistenza e si estendono a tutti quegli aspetti che corrispondono a quanto è necessario alla crescita serena ed equilibrata del bambino¹².

genitori, dipendente anche dal diverso coinvolgimento nei compiti di cura a parità di reddito, o da lievi differenze reddituali ma con diversi apporti di mantenimento diretto (G. PAGLIANI, *La riforma dell'affidamento condiviso*, cit., p. 206 ss., qui p. 207).

⁹ Così, Cass., 12 settembre 2011, n. 18618. Sui parametri di quantificazione dell'assegno, cfr. G. PAGLIANI, *La riforma dell'affidamento condiviso*, cit., p. 209 ss.; R. ROSSI, *op. cit.*, p. 275 ss. (in questi aa. ulteriori ragguagli).

¹⁰ In ossequio ad uno dei parametri indicati dalla legge, viene opportunamente valorizzata l'importanza concreta delle attività materiali di cura (compiti domestici, dedizione temporale al figlio) nella crescita del minore (G. PAGLIANI, *op. cit.*, p. 212; R. ROSSI, *op. cit.*, p. 287 s.). È il cd. costo invisibile dell'accudimento e della cura quotidiana, collegato alla coabitazione (Cass., 30 ottobre 2008, n. 26123; Trib. Taranto, 22 febbraio 2010). Sulla rilevanza del contributo offerto dal genitore economicamente più debole, v., altresì, Cass., 27 dicembre 2011, n. 28892, in *Foro it.*, 2012, I, c. 432. In linea generale, quanto all'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, variamente previsto e disciplinato dalla normativa di riferimento, si specifica che il lavoro domestico rappresenta una «forma di contribuzione a tutti gli effetti» e deve essere «per definizione considerato uguale rispetto ad altri possibili strumenti di attuazione dell'obbligo» (così, L. BARCHIESI, *La contribuzione nella nuova famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 6, p. 1301).

¹¹ App. Trento, 6 luglio 2006, revoca per questo motivo l'assegno di mantenimento. Da altro angolo di visuale, non è motivo di esenzione dell'adempimento dell'obbligo l'eventuale decadenza dalla «potestà» genitoriale (Cass. pen., 24 maggio 2007, n. 16559; A. PALAZZO, *op. cit.*, p. 597 («il mantenimento è... indipendente dalla potestà, che non è la condizione necessaria né sufficiente affinché ci sia il dovere al mantenimento. Questo obbligo, infatti, non viene meno nel caso di decadenza della potestà»), nonché G. PAGLIANI, *op. cit.*, p. 142).

¹² Trib. min. Catania, 29 dicembre 2009; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4203; Cass., 3 agosto 2007, n. 17043. A detta di Trib. Genova, sentenza n. 1957/2014, ne *IlSole24ore*, 9 ottobre 2014, non è nemmeno necessario indi-

Non soltanto: il mantenimento deve essere monetizzato considerando, di là dalle normali esigenze in relazione all'età ed alle altre necessità di inserimento sociale e lavorativo, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenore di vita determinato dalla confluenza dei redditi e delle risorse genitoriali¹³. Per raggiungere simile obiettivo, che è, d'altro canto, puramente tendenziale¹⁴, ovviamente poiché le condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori possono peggiorare in seguito alla dissoluzione del nucleo familiare (nonché all'eventuale costituzione di ulteriori comunità familiari), è necessario innanzitutto accertare le complessive risorse dei genitori e contemporaneamente tener presente che, in un ambito di a.c., ognuno di essi sostiene delle spese per il mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza (vitto, alloggio, vestiario, attività sportive o ludiche, vacanze, ecc.). In sostanza, quindi, fungendo l'assegno da mezzo per riproporzionare le spese connesse alla diversa distribuzione dei tempi trascorsi con i figli, occorre allo scopo far riferimento al livello della vita familiare e correlarlo alle esigenze della prole. Ciò in quanto le condizioni economiche dei genitori rilevano non soltanto per indicare proporzionalmente il contributo per i figli, a carico di ciascuno di essi, ma altresì in funzione diretta del soddisfacimento delle esigenze dei figli medesimi, atteso che, per l'appunto, bisogni, a-

care, nella domanda per la corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli, le loro specifiche esigenze, quando si discute di cifre «normali». Aggiunge Cass., 4 giugno 2012, n. 8927, che l'assegno va adeguato automaticamente, senza necessità di puntuale dimostrazione, giacché le esigenze dei figli mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo. Sul concetto di esigenze dei figli quale elemento fondamentale per determinare un importo minimo essenziale dell'assegno, cfr. G. PAGLIANI, o. cit., p. 210 s.; A. PALAZZO, o. cit., p. 678 ss.; nonché B. DE FILIPPIS, o. cit., p. 152 s.

¹³ App. Roma, 13 gennaio 2012; Trib. Novara, 27 settembre 2010; Cass., 11 luglio 2013, n. 17199, ove la puntualizzazione che la misura dell'assegno deve scaturire da una valutazione non soltanto dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente dalla legge, né determinabili *a priori*, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onere, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. A titolo esemplificativo, si rinvia a Cass., 29 gennaio 2015, n. 1730, che ha ritenuto «elemento fattuale economicamente apprezzabile in grado di incidere significativamente sulle condizioni dell'obbligato» la disponibilità di una carta di credito altrui ed il fatto di aver ricevuto «in modo costante nel tempo accrediti significativi provenienti dai conti correnti intestati a congiunti», giustificando così il «convincimento del carattere assolutamente non episodico delle contribuzioni e, anzi, della sostanziale autonomia... nell'utilizzazione delle risorse». Sull'identificazione e sulla valenza delle cd. risorse economiche dei genitori, cfr. G. PAGLIANI, o. cit., p. 211 s. («valutazione più ampia possibile»); R. ROSSI, o. cit., p. 276, nota 78; A. PALAZZO, o. cit., p. 725, nota 76; L. BARCHIESI, o. cit., p. 1302 (occorre «considerare i beni personali e i beni comuni ad entrambi, siano essi produttivi di reddito monetizzabile o siano essi privi di una tale attitudine, e stimare eventuali altri cespiti detenuti o posseduti a titolo di mero godimento»). *Adde*, in giurisprudenza, Cass., 20 gennaio 2006, n. 1202; Cass., 27 aprile 2007, n. 9915, in *Guida dir.*, 2007, 20, p. 40; Cass., 12 settembre 2011, n. 18618; Cass., 8 settembre 2014, n. 18869.

¹⁴ App. Bari, 10 novembre 2006; Cass., 28 aprile 2006, n. 9878.

spirazioni ed in genere prospettive di vita risentono inevitabilmente dell'ambiente economico-sociale in cui si collocano le figure dei genitori¹⁵.

Dunque, al fine della quantificazione dell'assegno periodico, il giudice, benché non sia costretto ad esaminare e richiamare tutti i parametri normativamente indicati e possa applicare gli stessi anche parzialmente (secondo le circostanze e la concreta fattispecie), è tenuto, tuttavia, ad agganciarsi, nei limiti delle (attuali e/o plausibilmente potenziali) risorse economiche del genitore obbligato, al tenore di vita goduto dai figli durante la convivenza, canale attraverso cui è dato ricostruire le esigenze e le aspettative dei figli medesimi.

A questo proposito, preliminarmente, si osserva che non bisogna confondere il tenore con lo stile di vita, dal momento che, pur in presenza di rilevanti potenzialità economiche, un regime familiare può essere improntato ad uno stile di *understatement* o di rigore, ma questo rappresenta una scelta che non annulla le predette potenzialità, le quali originano delle aspettative esistenziali che non vengono vanificate dal (semplice) fatto dell'interruzione della convivenza, con il dissolvimento del nucleo familiare¹⁶.

¹⁵ Cass., 12 settembre 2011, n. 18168, che aggiunge: «Vi sono quindi bisogni essenziali sicuramente comuni a tutti i figli minori, altri collegati all'ambiente a cui essi appartengono, altri ancora specifici ed individualizzati (ad es., un minore disabile o malato che necessiti di cure, un altro che abbia particolari capacità ed aspirazioni: sport, musica, ecc.): solo in tal caso il giudice del merito dovrebbe analizzare e distinguere le singole posizioni». Occorre, cioè, tener conto del «contesto sociale di riferimento» (G. PAGLIANI, o. cit., p. 211; T. MONTECCHIARI, *Rapporti tra genitori e figli*, in *Famiglia e persone*, cit., p. 142; A. PALAZZO, o. cit., p. 681).

¹⁶ In linea generale, massimamente allorché l'altro genitore non disponga di mezzi adeguati a conservare lo stesso tenore di vita, cfr. Cass., 21 maggio 2009, n. 11828; Cass., 27 dicembre 2011, n. 28892; Cass., 17 dicembre 2012, n. 23206; Cass., 8 settembre 2014, n. 18869; Trib. Milano, 27 dicembre 2012, in *Foro it.*, 2013, I, c. 1878 (che richiama, in particolare, le attività di sviluppo della vita personale e di relazione). V. pure, per una chiara distinzione tra tenore e stile di vita, Cass., 16 ottobre 2013, n. 23442. Più in dettaglio, secondo Cass., 23 maggio 2014, n. 11517, due sono i fatti costitutivi dell'*an* e del *quantum* dell'assegno di mantenimento: la mancanza di adeguati redditi propri e l'entità dei redditi dell'obbligato; sicché, è necessario dare rilevanza al complessivo andamento della vita familiare, anche con riguardo all'arredo abitativo, ai viaggi, ai collaboratori familiari, all'acquisto di abiti e gioielli di lusso, case per le vacanze, soggiorni turistici in località prestigiose ed altro, ed in esito a tale valutazione, alla quale è sufficiente «un'attendibile ricostruzione», quantificare l'assegno periodico, con precipua considerazione dell'interesse dei figli a mantenere «una situazione inalterata, pari a quella vissuta nel contesto della vita di unità familiare». In questa scia, per qualche caso paradigmatico, v. Trib. Napoli, 9 giugno 2006, oppure App. Brescia, 4 febbraio 2011, ove la complessiva capacità patrimoniale dell'obbligato, di gran lunga migliore rispetto all'altro genitore, era manifestata dall'elevato tenore di vita sia durante la convivenza sia in epoca successiva (nella specie, si mette in speciale evidenza che lo stesso viveva «da solo in una villa con piscina sulle colline del lago di Garda, con domestica e giardiniere»), od ancora Cass., 18 settembre 2014, n. 19693 (qui le figlie minorenni avevano conosciuto un ottimo tenore di vita: utilizzo di più residenze, ognuna delle quali ampia, confortevole e lussuosa; apporto di più domestici; vasta possibilità di fruire di vacanze; accesso a corsi privati di studio, di svago, sportivi, ecc.). Parafrasando l'affermazione di L. BARCHIESI, o. cit., p. 1307, attagliata alla situazione, per così dire, fisiologica, del nucleo familiare, è dato individuare in una «prassi concorde» o «sistema di vita praticato» la serie degli indici di rilevanza del concreto tenore di vita della famiglia.

Orbene, in vista di una corretta determinazione del concorso di entrambi i genitori negli oneri finanziari corrispondenti alla preservazione, a vantaggio dei figli, di un tenore di vita analogo a quello precedente la rottura dell'unità della famiglia, il canone a cui far riferimento è quello delle «risorse economiche» di ambedue i genitori. Siffatte risorse, però, non si limitano alle rispettive sostanze patrimoniali, ma coinvolgono le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali¹⁷.

Innanzitutto, viene in considerazione il reddito disponibile, che, oltre al denaro liquido, comprende anche altre utilità o cespiti patrimoniali in grado di aumentare le capacità economiche, come il godimento dell'abitazione familiare, il possesso di beni immobili, sia per il loro valore implicito sia per i proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché crediti esigibili, risparmi investiti o produttivi, titoli di credito, partecipazioni in società o titolarità di aziende¹⁸.

Ma non basta: è dato valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito, quale l'attitudine a svolgere un'attività lavorativa remunerata. Di conseguenza, il genitore in possesso di tale qualità, ancorché sprovvisto di mezzi di sostentamento o disoccupato, si deve attivare per mettere a frutto le proprie capacità di lavoro¹⁹.

¹⁷ Trib. Messina, 18 luglio 2006. Evidenzia che quella di «risorse economiche» è una nozione più ampia del solo reddito, Trib. Messina, 13 dicembre 2006. Discorre di «elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici», Cass., 11 luglio 2013, n. 17199. Per ulteriori raggugli, v. R. ROSSI, o. cit., p. 282.

ss.

¹⁸ Dettagliatamente, Trib. Torre Annunziata, 2 maggio 2014, n. 1481. In realtà, «il criterio normativo delle “risorse” intende appunto fare riferimento al dato complessivo costituito da reddito e patrimonio insieme» (G. PAGLIANI, o. cit., p. 212).

¹⁹ Trib. Lodi, 2 ottobre 2006, in *Fam. min.*, 2006, 2, p. 79; Trib. min. Catania, 29 dicembre 2009 (senza mezzi termini, si chiarisce che «un genitore, ancorché sia disoccupato e non percepisca alcun reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita» – nella specie, nonostante l'avvenuto licenziamento, il giudice ha preso atto che esso è derivato da una riduzione di personale, non da inattitudine al lavoro, per cui il genitore è stato ritenuto «capace di svolgere sin da subito attività lavorativa» nel settore di specifica competenza professionale –); Cass., 19 maggio 2009, n. 11538, in *Dir. fam. pers.*, 2010, p. 84; v., inoltre, Trib. Modena, 1° ottobre 2008, in *www.giuraemilia.it*; Trib. Mantova, 2 febbraio 2010, in *Fam. dir.*, 2010, 7, p. 684, che ha contestato al genitore disoccupato il fatto che la sua condizione dipendeva da mancanza di volontà di attivarsi per trovare un'occupazione, piuttosto che da un'oggettiva impossibilità di reperirla. Significativo, peraltro, il caso sottoposto a Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502, che sottolinea l'insufficienza della valutazione della possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro da parte della madre domiciliataria, valutazione rapportata alla sua giovane età, il suo stato di buona salute, il possesso di una laurea e di una pregressa esperienza professionale, quando non

Tuttavia, la capacità di guadagno dei genitori dovrà essere indagata alla luce di fattori concreti soggettivi ed oggettivi e non in termini meramente astratti ed ipotetici²⁰. In altre parole, l'attitudine al lavoro assume rilievo solamente allorquando venga ricostruita in chiave di «effettiva possibilità» di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, valutando ogni concreto fattore individuale ed ambientale, di là da considerazioni non suffragate da specifici ed inequivoci riscontri fattuali²¹.

Nella determinazione del contributo per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene con riguardo all'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non ci si può fondare su una rigida comparazione della situazione reddituale e patrimoniale di ciascun genitore. Piuttosto, se il genitore domiciliatario usufruisce di maggiori potenzialità economiche, tale evenienza concorre ad assicurare al figlio un mi-

collegata altresì alle condizioni reddituali e patrimoniali al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto all'erogazione dell'assegno di mantenimento. Sul tema, cfr. pure Cass., 14 luglio 2010, n. 16551, che, nell'ipotesi di mutamento di attività lavorativa del genitore onerato, dal momento che tale mutamento non aveva inciso sulla sua originaria capacità reddituale, non assolve il genitore medesimo dall'obbligo a suo carico; e, per altri richiami, G. PAGLIANI, o. cit., p. 212. Degno di menzione il severo monito a mente del quale il genitore in età lavorativa, non affetto da patologie invalidanti o da altri impedimenti oggettivi (ad es., la cura della prole), non può scegliere liberamente di non lavorare e pretendere, per tale ragione, di sottrarsi ai propri inderogabili obblighi di mantenimento nei confronti dei figli (C. PADALINO, *Modifica delle condizioni di separazione e divorzio*, Torino, 2011, p. 249).

²⁰ Ad es., verificando se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ossia abbia rifiutato delle occasioni lavorative (Cass., 4 aprile 2013, n. 8286). Si richiede, perciò, la dimostrazione di un'obiettivo impossibilità di lavoro ovvero di tentativi idonei a ricercarlo, in pratica rimasti infruttuosi per cause non imputabili all'obbligato (Trib. Foggia, 14 aprile 2015). D'altro canto, Trib. Teramo, 3 marzo 2015, con riguardo ad una richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per (asserito) mutamento delle condizioni economiche rispetto a quanto concordato alla data della separazione consensuale, sottolinea che il richiedente, benché disoccupato a quella data, concordando la misura dell'assegno, aveva comunque dimostrato di possedere una potenzialità patrimoniale, malgrado l'apparente situazione di indigenza. Anche Trib. Catanzaro, 9 luglio 2015, nei confronti di un soggetto in stato di disoccupazione, ha valorizzato, nondimeno, la «persistente capacità lavorativa dimostrata per effetto dello svolgimento di un rapporto di lavoro» fino a poco tempo prima della pronuncia giudiziale sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento, pronuncia sollecitata dall'altro genitore.

²¹ Cass., 15 maggio 2009, n. 11291; Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 3 giugno 2014, n. 12346; Trib. Perugia, 3 novembre 2012, che invita a tener conto del fatto che un genitore ha sempre lavorato, poiché tale evenienza prova che egli si era proficuamente introdotto nel mondo del lavoro già da tempo; Trib. Ancona, 13 febbraio 2013, n. 185, che ha posto a carico del padre, disoccupato ed agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti nei riguardi del coniuge, un contributo al mantenimento, asserito in entità «minima», sul rilievo che non erano ravvisabili elementi oggettivi da apprezzare per dubitare della sussistenza, in capo a tale genitore, quantomeno della capacità lavorativa generica, non esclusa dalla misura cautelare in atto; Trib. Torre Annunziata, 2 maggio 2014, n. 1481. V., infine, Trib. Potenza, 7 novembre 2007, in *Fam. dir.*, 2008, 1034, che non reputa motivo valido di diminuzione dell'assegno di mantenimento la circostanza che il genitore onerato abbia ridotto il proprio orario di lavoro.

gior soddisfacimento delle sue esigenze di vita e non comporta affatto una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore²².

Nel quadro tracciato, la giurisprudenza è compatta nell'affermare che, di là dagli eventuali accordi economici intervenuti tra i genitori, in qualsivoglia arco temporale²³, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli non sono vincolati né dal principio di disponibilità né da quello della domanda, rispondendo a finalità prettamente pubblicistiche, legate strettamente alla tutela del superiore interesse del minore²⁴. E proprio per garantire al minore medesimo, nel suo precipuo interesse, un tenore di vita il più possibile confacente alle sue esigenze di vita, è sempre consentita la commisurazione del contributo al mantenimento ad una situazione economica genitoriale migliorata dopo la disgregazione della famiglia: così, di fronte ad incrementi reddituali (anche semplicemente presumibili) e ad accresciute possibilità finanziarie, magari in parallelo al crescere delle esigenze attuali del figlio in rapporto all'età, è dato stabilire un proporzionale aumento della contribuzione²⁵.

²² Cass., 24 gennaio 2007, n. 1607; Cass., 2 agosto 2013, n. 18538 (nella specie, era stato contestato che la proporzione redditi/quota per il mantenimento dei figli era più onerosa per il genitore sul reddito del quale la quota risultava in percentuale maggiormente elevata rispetto a quella gravante sul reddito più alto del genitore collocatario).

²³ Gli accordi in questione sono suscettibili di recepimento, sempreché non siano contrari alla realizzazione dell'interesse dei figli, interesse che ha un ruolo preponderante nel vaglio operato dal giudice (v., ad es., Cass., 28 gennaio 2009, n. 2182 e Cass., 27 aprile 2011, n. 9376, che, pur stimando gli accordi di specie non contrastanti con l'interesse del figlio, richiamano, comunque, l'obbligo dei genitori di concertare tra di loro l'onere delle spese straordinarie). D'altronde, è possibile che essi, una volta recepiti, vengano impugnati per errore o dolo di una delle parti (un caso di «dolo revocatorio», che legittima l'impugnazione per revocazione, ex art. 395 c.p.c., della sentenza che si era conformata agli accordi genitoriali, in Cass., 21 aprile 2015, n. 8096).

²⁴ Cass., 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass., 28 agosto 2006, n. 18627; Cass., 20 giugno 2012, n. 10174; Cass., 10 maggio 2013, n. 11218; Cass., 31 marzo 2014, n. 7477. In dottrina, si rimarca che eventuali accordi tra i genitori circa il mantenimento della prole possono incidere solamente sulle modalità di contribuzione, non sull'obbligo (cioè, sul *quando* e non sull'*an* della contribuzione), e non sfuggono comunque al potere di sindacato giudiziale, che ha per criterio predominante quello della non contrarietà agli interessi dei figli, ivi compreso il principio di proporzionalità, perché è più tutelante per essi il fatto che entrambi i genitori contribuiscano al loro sostentamento in maniera equilibrata e continua: cfr. G. PAGLIANI, o. cit., pp. 202 e 239 ss.; A. ARCERI, *Affidamento dei figli ed autonomia delle parti*, ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 105 ss., spec. p. 108 s.; G. BALLARANI, o. cit., p. 113 s. (il giudice è chiamato ad effettuare un'attenta analisi di ciò che si cela nelle pieghe dell'accordo e di comparazione del prodotto di esso con il preminente e indefettibile interesse "oggettivo" dei figli, che, peraltro, parte dell'accordo non sono, ma sui quali esso riverbera gli effetti in primo luogo) – qui, p. 114 –; M. SESTA, *La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio*, ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 29 s. (il principio di proporzionalità costituisce attuazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 148 c.c.); nonché, ID., *Le nuove norme sull'affidamento condiviso: a) profili sostanziali*, cit., p. 384; C. PADALINO, *L'affidamento condiviso dei figli*, cit., p. 65; A. ARCERI, *L'affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi*, Milano, 2007, p. 160; L. BARCHIESI, o. cit., p. 1301.

²⁵ Cass., 20 aprile 2006, n. 1202; Cass., 10 gennaio 2011, n. 367, in *Fam. min.*, 2011, 2, p. 26; Cass., 20 gennaio 2012, n. 785; Cass., 17 gennaio 2014, n. 920. Puntualizza Trib. Roma, sentenza n. 581/2015, ne *ILSole24ore*, 25

Ad ogni buon conto, il peso attribuito alle esigenze attuali del figlio deve essere opportunamente temperato con il limite all'entità della contribuzione rappresentato dalle disponibilità economiche dei genitori. Perciò, occorre vagliare con rigore le (documentate e/o accertate) circostanze sopravvenute che determinano variazioni nella situazione economica genitoriale, in modo da legittimare la revisione dell'importo precedentemente fissato²⁶. Così, è ritenuta accoglibile una richiesta in tal senso se viene provato che l'altro genitore ha iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un reddito oppure allorché, all'opposto, viene attestato un peggioramento della condizione economica da parte del genitore obbligato, effetto dell'erogazione di spese crescenti, ad es., per cure destinate a contrastare l'avanzare di gravi patologie²⁷.

In particolare, poi, dal momento che frequentemente, in seguito alla scissione della coppia, si instaurano nuovi nuclei familiari, sovente corredati dalla nascita di ulteriori figli, e che anche per questi operano gli obblighi di solidarietà e di assistenza materiale, quando dalle nuove relazioni derivi in concreto un depauperamento del genitore onerato, è ravvisabile la possibilità di riduzione dell'assegno di mantenimento. Nell'ipotesi descritta, il giudice, se verifica che i sopravvenuti oneri familiari (a maggior ragione se derivanti dalla nascita

febbraio 2015, che gli incrementi patrimoniali, benché rilevanti, intervenuti successivamente alla separazione nella disponibilità dell'ex coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, non sono elementi che concorrono alla quantificazione dell'assegno personale a favore dell'altro; tuttavia, diverso ragionamento s'impone in relazione all'entità del contributo per i figli, che, dovendo essere ancorato al principio di proporzionalità afferente al reddito percepito da ciascun genitore, va rideterminato in virtù della nuova situazione economica del genitore obbligato (nella specie, si trattava di incrementi patrimoniali acquisiti per effetto di vicende successive). Del resto, secondo un orientamento consolidato, l'aumento delle esigenze dei figli, che giustifica la revisione *in melius* dell'assegno di mantenimento, è «notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo» della loro personalità e non necessita di prova, legittimando di per sé quella revisione, nei limiti delle «disponibilità patrimoniali dell'onerato» (cfr. Cass., 3 agosto 2007, n. 17055; Cass., 28 gennaio 2009, n. 2191; Cass., 13 gennaio 2010, n. 400; Cass., 18 settembre 2014, n. 19693).

²⁶ Anche nell'ipotesi di accordo promanante da genitori che convivevano *more uxorio*. Qui, occorre pur sempre la prova dei fatti nuovi che hanno causato il mutamento della situazione esistente al momento dell'accordo (v., ad es., Trib. Perugia, 17 febbraio 2014, ne *ILSole24ore*, 29 settembre 2014).

²⁷ Cfr. Cass., 12 dicembre 2003, n. 19042, dove si precisa che il lavoro dell'ex-partner costituisce un elemento della capacità lavorativa e, quindi, di guadagno, sebbene (nella specie) il lavoro risulti prestato in nero; Cass., 17 gennaio 2014, n. 927, che prende atto di «uno stato di disagio, dovuto ad esigenze di cure mediche e di assistenza», con un «giudizio prognostico correlato alla presumibile ingravescenza dello stato con l'avanzare dell'età». La richiesta di revisione è, altresì, ritenuta ammissibile allorché, a cagione del trasferimento del genitore domiciliatario e del figlio convivente in altra regione o comunque in località sita ad una certa distanza dal luogo di residenza (e di lavoro) dell'altro genitore, costui si veda costretto a sostenere, per frequentare il figlio, costi di trasferta incidenti in misura non lieve sulle sue disponibilità economiche (Trib. Perugia, 31 gennaio 2014). Tuttavia ed in linea più generale, non va sottaciuto che l'eventuale esiguità del reddito disponibile non giustifica affatto un'(eventuale) inadempienza a carattere totale e prolungato (così, ad es., Cass., 17 dicembre 2009, m. 26587, in *Foro it.*, 2010, I, c. 428).

di altri figli) hanno causato una decrescita effettiva delle sostanze dell'obbligato, può, sulla base di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti (che tenga conto altresì delle potenzialità finanziarie della nuova famiglia formata dallo stesso obbligato²⁸, rimodulare l'entità della contribuzione, sempreché essa non trovi comunque capienza nelle capacità economiche dell'onerato (che nel tempo potrebbero essere migliorate)²⁹.

All'inverso, è inammissibile la richiesta di riduzione dell'assegno periodico facendo perno sulle spese sostenute per il mantenimento dei figli nei periodi di frequentazione e/o di soggiorno presso il genitore non collocatario, ovvero sulla partecipazione discrezionale e/o saltuaria ad altre spese (vestiario, acquisto di libri scolastici, ecc.)³⁰.

In ogni caso, la revisione dell'assegno, il quale, peraltro, si giova dell'adeguamento automatico agli indici ISTAT³¹, richiede un provvedimento giudiziale³², in cui venga accertata

²⁸ V., di recente, Trib. Roma, 11 agosto 2014, in *www.studiocataldi.it*, ove si chiarisce che, al fine della determinazione del contributo al mantenimento della prole, bisogna valutare anche i redditi ed il patrimonio della convivente *more uxorio* del genitore obbligato e si rimarca il potere del giudice di disporre finanche indagini di polizia tributaria sui cespiti intestati a soggetti diversi dai genitori, allo scopo di rispettare il canone di proporzionalità nella monetizzazione dell'onere contributivo da porre in capo ai genitori (nella specie, emergevano chiari indizi di condotte dirette ad intestare fittiziamente beni alla convivente, a fronte delle lamentate ristrettezze economiche).

²⁹ Cass., 23 agosto 2006, n. 18367; Cass., 11 agosto 2011, n. 17195 (a proposito dell'instaurazione di una famiglia cd. di fatto, fondata su di un'unione stabile, continua a regolare); Cass., 22 maggio 2014, n. 11438, che, quale ulteriore oggetto di valutazione del peso economico della nuova famiglia, segnala l'incidenza, sul reddito a disposizione da parte dell'obbligato, della locazione di un'abitazione per sé e la predetta nuova comunità familiare.

³⁰ Cass., 25 maggio 2007, n. 12308; Cass., 2 aprile 2013, n. 7972, la quale, precisato che il contributo per il mantenimento è ragguagliato alle esigenze del minore rapportate all'anno e, quindi, prescinde dalle modalità di frequentazione e di soggiorno dello stesso presso ciascun genitore, non conferisce alcun rilievo alla circostanza che, per due mesi consecutivi nel periodo estivo, il genitore non domiciliatario aveva provveduto in via esclusiva al mantenimento della figlia; Cass., 8 settembre 2014, n. 18869; App. Perugia, 18 agosto 2010, che bolla come «evidentemente priva di senso» la richiesta del genitore non collocatario di essere assolto dal proprio obbligo contributivo «a motivo delle tre cene settimanali e dei fine settimana in cui ospita i figli», poiché le esigenze dei minori sono molto più ampie, estendendosi a quanto necessita al loro mantenimento, alla loro istruzione ed alla loro educazione. Tuttavia, non si esclude che un tacito assenso del genitore collocatario al momentaneo trasferimento di domicilio del figlio presso l'altro genitore (o presso terzi), di modo che questi provveda interamente al mantenimento ordinario in via diretta, con conseguente sospensione dell'assegno in denaro, integri un accordo (ricostruibile come *datio in solutum*) che può essere ritenuto non affetto da nullità se non contrastante con gli interessi del minore: così, Trib. Catania, 14 dicembre 2010 (nella specie, il trasferimento era dovuto ad una degenza ospedaliera della madre collocataria).

³¹ V., ora, art. 337 *ter* c.c. In giurisprudenza, cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12136, in *Fam. dir.*, 2002, p. 271. In letteratura, si fa notare che l'automaticità prevista dalla norma comporta che il meccanismo di adeguamento operi a prescindere dalla domanda di parte e da un'espressa statuizione giudiziale, evitando così l'instaurazione di un apposito giudizio di revisione (G. PAGLIANI, o. cit., pp. 208 s. e 212 s.; G. BALLARANI, o. cit., p. 137 ss., spec. p. 138).

l'effettiva sopravvenienza economicamente valutabile. Qualora, poi, la pronuncia con la quale sia accolta la domanda di diminuzione dell'assegno passi in giudicato, restano irripetibili le somme precedentemente versate in eccedenza³³.

L'obbligazione di mantenimento, così calibrata, sia in sede di determinazione dell'assegno sia in tempi successivi, può, altresì, essere adempiuta, in sostituzione od in concorso con essa, con l'attribuzione in proprietà di beni mobili o immobili. Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto il trasferimento, sebbene senza corrispettivo, di beni immobili ai figli come rivolto a garantire l'interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio dell'obbligo di mantenimento³⁴.

³² A questo proposito, Cass., 18 settembre 2013, n. 21336, chiarisce che, se è stato adottato dal giudice un provvedimento sull'affidamento dei figli, altresì in ordine ai conseguenti oneri economici a carico del genitore non collocatario, è tale provvedimento che disciplina in concreto l'obbligazione di mantenimento dei genitori, la quale non può essere modificata se non domandando la modifica del provvedimento medesimo.

³³ Cass., 16 luglio 2005, n. 15098, in *Giur. it.*, 2006, c. 1846; Cass., 5 ottobre 2009, n. 11029; Cass., 16 ottobre 2013, n. 23441. In linea generale, si precisa che un'eventuale rimborso della quota delle spese di mantenimento può essere disposto soltanto previa richiesta di modifica del provvedimento del giudice e con decorrenza dalla proposizione della domanda introduttiva (Cass., 18 settembre 2013, n. 21336). Diverso è, ovviamente, l'approccio allorquando un genitore abbia versato, in forza del provvedimento presidenziale poi revocato dal g.i. (a causa del comportamento doloso dell'altro genitore), delle somme per il mantenimento di un figlio non della coppia: in quest'evenienza è ammessa la (piena) ripetibilità (Cass., 4 dicembre 2012, n. 21675, in *Foro it.*, 2013, I, c. 1193).

³⁴ Cass., 2 marzo 2005, n. 11458; Cass., 23 settembre 2013, n. 21736, la quale, ribadito che mediante un accordo dei genitori è possibile adempiere l'obbligo di mantenimento, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, attribuendo od impegnandosi ad attribuire ai figli la proprietà di beni, conclude che tale accordo non realizza una donazione ma assolve ad una funzione solutoria-compensativa di quell'obbligazione; Cass., 20 agosto 2014, n. 18066, secondo cui è valido il patto, recepito nella sentenza di divorzio, con cui il padre s'impegna a trasferire al figlio la proprietà della casa familiare, anche a scopo di sostentamento (purché, si aggiunge, non sussista violazione di diritti indisponibili o contrasto con gli interessi del minore – ad es., una clausola che impedisca l'esercizio della responsabilità genitoriale –. Tale patto, si sottolinea, è opponibile ai terzi). È reputata, inoltre, possibile la liquidazione in unica soluzione, magari con la costituzione di un *trust* o di un patrimonio di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. (su siffatti aspetti, cfr. Cass., 21 febbraio 2006, n. 3747, in *Vita not.*, 2007, 190; Trib. Cagliari, 30 marzo 2005, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1247; Trib. Pordenone, 20 dicembre 2005, in *Tem.*, 2006, 247; Trib. Milano, 7 giugno 2006, *ibidem*; Trib. Reggio nell'Emilia, 26 marzo 2007, in *Fam. min.*, 2007, 5, 72). In tema, opportunamente, Trib. Milano, 21 maggio 2014, richiama l'attenzione sul fatto che, pur dovendosi riconoscere come *jus receptum* nel nostro ordinamento la possibilità per i genitori di pattuire trasferimenti di diritti reali, altresì immobiliari, «lo strumento della dichiarazione a verbale differisce profondamente dall'atto pubblico redatto da notaio ai sensi della legge notarile»; conseguentemente, le parti «possono sì integrare le clausole consuete di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore dei figli diritti reali immobiliari o di costituire *iura in re aliena* su immobili: tuttavia, devono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non a quella reale... [la quale], peraltro, consente pacificamente l'applicazione dell'art. 2932 c.c. e, quindi, di porre rimedio ad eventuali inadempimenti successivi alla pattuizione». In dottrina, si ammette la possibilità di trasferimento e di costituzione di diritti in capo alla prole a titolo di contributo gravante sul genitore, anche mediante prestazione in unica soluzione invece di una prestazione pecuniaria periodica, purché eventuali sopravvenienze riguardanti i figli non rendano l'effettuata prestazione non (più) rispondente ai canoni normativi: cfr. T. AULETTA, *Diritto di famiglia*, II ed., Torino, 2014, p. 278; G. PAGLIANI, o. cit., p. 209 (che, peraltro, pone

3. L'accertamento delle condizioni patrimoniali dei genitori

In vista della quantificazione del contributo di mantenimento della prole, il giudice si avvale di ampi poteri officiosi in ordine all'accertamento delle condizioni patrimoniali dei genitori e può ricorrere a presunzioni, considerazioni, ecc., a cui non è sicuramente estraneo il principio di equità³⁵. In effetto, la giurisprudenza accoglie rigorosamente il dettato normativo sull'obbligo (non una pura facoltà) di disporre, ogni qualvolta le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino verosimili e/o sufficientemente documentate, un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni dichiarati, allargando l'indagine ai beni intestati fittiziamente a soggetti terzi³⁶. D'altro canto, l'esercizio del potere di disporre indagini per il tramite della polizia tributaria³⁷, ai fini del riconoscimento e

l'accento sulla necessità, nel trasferimento immobiliare sostitutivo dell'assegno periodico, della garanzia della destinazione dei frutti a favore della prole e della stabilità del rendimento del cespite); G. FANTICINI, *Modalità negoziali per l'assolvimento degli obblighi di mantenimento nei confronti della prole: trasferimento immobiliare e trust*, ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 382 ss. (che discorre di contratti traslativi condizionati alla clausola *rebus sic stantibus*, quindi con possibilità di revisione). Si chiarisce, inoltre, che non si tratta di atti di natura liberale, ma bensì di atti la cui giustificazione causale va rinvenuta nella sussistenza dell'obbligo stabilito dall'art. 30 cost.: sono quindi atti, a favore di terzi, aventi causa solutoria (G. FANTICINI, o. cit., pp. 399 e 406 ss. Per converso, precisa A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 681 s., che le donazioni e gli atti di liberalità non donativi non hanno di per sé stessi una funzione solutoria del mantenimento). Infine, si ritiene che corrisponda ad un'ottimale, incondizionata ed integrale tutela della prole il trasferimento con atto formale da un genitore all'altro di beni immobili con il vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*, in vista del soddisfacimento delle esigenze economiche della prole medesima: G. PAGLIANI, o. cit., p. 209; G. FANTICINI, o. cit., p. 431 ss. (che analizza, altresì, l'istituzione di un *trust* ai fini del mantenimento dei figli – p. 436 ss. –. Per applicazioni giurisprudenziali, v., rispettivamente, Trib. Reggio nell'Emilia, 26 marzo 2007, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 10, 779 e Trib. Bologna, 1° dicembre 2009, nonché Trib. Torino, 31 marzo 2009); G. BALLARANI, o. cit., p. 128. Specificamente sul vincolo di destinazione in presenza di famiglie non fondate sul matrimonio, cfr. G. OBERTO, *La pianificazione successoria tra conviventi e rispetto ai soggetti legati da vincoli affettivi e di sangue*, in AA.VV., *Le "nuove famiglie" e la parificazione degli status di filiazione ad opera della l. 219/2012*, Milano, 2015, p. 45 ss.

³⁵ *Expressis verbis*, Cass., 6 novembre 2009, n. 23630; Cass., 17 febbraio 2011, n. 3905, in *Fam. min.*, 2011, 5, p. 26.

³⁶ Su tale aspetto, v. Trib. Catania, 18 maggio 2006; G. PAGLIANI, o. cit., pp. 213 e 215 s. (il quale chiarisce che la previsione normativa, apparentemente, sul piano lessicale, riferita solamente a beni intestati a soggetti terzi, va logicamente estesa anche ai redditi di terzi). In conformità al dettato normativo, è possibile operare accertamenti nel caso di *trust* e di atti di disposizione *ex art. 2645 ter c.c.* (G. SALITO, *L'affidamento condiviso dei figli nella crisi familiare*, ne *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, dir. da G. Autorino Stanzione, V, Torino, 2007, p. 181).

³⁷ Da segnalare, in tema, una recente innovazione legislativa, in base alla quale, attraverso l'ufficiale giudiziario e con le modalità previste per la ricerca telematica dei beni da pignorare, l'autorità giudiziaria può accedere a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, allo scopo di ricostruire la situazione patrimoniale dei soggetti interessati, nello specifico, da procedimenti in materia di famiglia: art. 19 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dall'art. 14 l. 6 agosto 2015, n. 132, di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, norma che introduce, dopo l'art. 155 disp. att. c.c., l'art. 155 *sexies*, recante ulteriori casi di appli-

della determinazione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, può essere suffragato dalla prova raggiunta *aliunde* delle disponibilità patrimoniali e delle potenzialità reddituali dell'obbligato o addirittura del tutto surrogato in presenza di quest'ultima³⁸. Al di fuori, però, di simile evenienza, il giudice deve disporre accertamenti d'ufficio³⁹ e non è affatto vincolato al riscontro della «carezza di concreti elementi di prova» di una maggiore capacità reddituale del soggetto onerato⁴⁰.

Nemmeno alle dichiarazioni dei redditi è consentito riconoscere valenza decisiva: esse, invero, essendo contrassegnate da una funzione «tipicamente fiscale», hanno un significato meramente «indiziario» per il giudice, trattandosi di documenti contrastabili da una ricostruzione fattuale dello stile di vita dell'obbligato in chiave di incompatibilità con le entrate dichiarate.

Per converso, va vagliato il complessivo andamento della vita familiare, il tipo di attività dell'onerato, le potenzialità ad esso connesse, la qualificazione professionale, la collocazione sociale e familiare, i beni di cui è titolare o le partecipazioni societarie⁴¹. Determinato

cazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Allo scopo di determinare il reddito realmente percepito e tutelare al meglio il diritto dei figli ad ottenere il mantenimento, la polizia tributaria può esperire indagini anche sul cittadino di altro paese dell'UE e sulla sua nuova moglie, benché il provvedimento giurisdizionale, contemplante il regime di mantenimento in seguito allo scioglimento della coppia, sia stato emesso dal giudice di quella nazione (Trib. Roma, 17 febbraio 2015, ne *IlSole24ore*, 30 luglio 2015 – nella specie, avvalendosi della competenza fissata in capo allo Stato di residenza abituale del minore, il tribunale ha accertato che il soggetto obbligato, stabilitosi nella città di Roma, svolgeva un'attività artigianale, nel settore edile con la «presumibile intestazione» dell'attività alla sua nuova consorte –).

³⁸ Il mancato esercizio di simile potere non è, pertanto, censurabile, se stimato superfluo di fronte ad altri dati acquisiti dal giudice: cfr. Cass., 28 aprile 2006, n. 9861; Cass., 18 giugno 2008, n. 16575; Cass., 4 ottobre 2012, n. 16923; Cass., 6 giugno 2013, n. 14336; Cass., 16 aprile 2014, n. 8875.

³⁹ Cfr., per tutte, Cass., 13 gennaio 2006, n. 569. In letteratura, si rinvia a T. AULETTA, o. cit., p. 279; G. PAGLIANI, o. cit., p. 213 ss. (che sottolinea l'ampio potere di accertamenti sui redditi e sull'effettivo tenore di vita dell'obbligato, potere spettante non soltanto al collegio, ma anche al giudice istruttore ed al presidente, nelle fasi di competenza); R. ROSSI, o. cit., p. 282 ss.; G. BALLARANI, o. cit., p. 139 ss. (che discorre di accertamento in deroga alle regole generali dell'onere della prova, giacché i provvedimenti nell'interesse della prole sono svincolati dal principio dispositivo).

⁴⁰ Così, invece, Trib. Catania, 31 maggio 2006. In dottrina, comunque, si rileva l'opportunità che l'uso di siffatto potere discrezionale (su cui cfr. Cass., 3 marzo 2008, n. 15085) venga proiettato all'accertamento delle risorse economiche di entrambi i genitori: L. NAPOLITANO, *L'accertamento del giudice relativamente agli aspetti economici: prassi applicative*, in S. PATTI e L. ROSSI CARLEO (a cura di), *L'affidamento condiviso*, Milano, 2006, p. 131.

⁴¹ Rilevano, ancora, la titolarità di conti correnti, depositi bancari, titoli, obbligazioni, nonché, quale comportamento processuale da cui desumere elementi di prova, l'eventuale mancata produzione degli estratti di conto corrente richiesti d'ufficio: cfr. Cass., 28 aprile 2006, n. 9876; Cass., 22 agosto 2006, n. 18241; Cass., 17 febbraio 2011, n. 3905, in *Fam. min.*, 2011, 5, p. 26; Trib. Roma, 25 novembre 2013; Trib. Caltanissetta, 25 luglio 2014, ne *IlSole24ore*, 6 ottobre 2014. Di recente, Cass., 16 settembre 2015, n. 18196, ha ribadito che l'assegno di mantenimento va quantificato in base al reale tenore di vita dell'obbligato, senza tener conto dei redditi dichiarati (nella specie, incompatibili con l'effettivo «alto tenore di vita»).

sulla scorta delle rilevazioni enunciate, l'assegno di mantenimento, per poter contribuire ad una gestione ordinata della crescita del figlio, deve corrispondere, come s'è detto, alle sue esigenze, correlate all'ordinario e quotidiano regime esistenziale⁴², regime, d'altronde, da valutare con puntuale rigore allorché si tratti di prole priva in tutto od in parte di autonomia⁴³. Nella materia specifica, riveste indubbia centralità la disamina effettuata dal giudice, il quale, di fronte a casi di figli maggiorenni incapaci o affetti da grave *handicap* (come pure se minori, portatori o no di *handicap*, nonché maggiorenni non economicamente autosufficienti), è investito a tutto campo del potere di vagliare financo l'accordo raggiunto dai genitori a seguito di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della loro separazione personale, indicando o sollecitando opportune integrazioni o modificazioni delle condizioni dell'accordo con riguardo ai figli, quando, a norma dell'art. 6, comma 2, d.l. 12 settembre

⁴² Esulano, perciò, da siffatto ambito le spese cd. straordinarie, caratterizzate da imprevedibilità ed imponderabilità: v., ad es., Cass., 8 giugno 2012, n. 9372; G. PAGLIANI, o. cit., p. 207 s.; R. ROSSI, o. cit., p. 290 ss.; M. SANTINI, *Doveri costituzionali dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli*, in www.iusetnorma.it, p. 2 ss.; ID., *Spese ordinarie e spese straordinarie nell'interesse dei figli* in www.diritto.it. Proprio in funzione delle esigenze della prole, si può richiamare, a titolo esemplificativo, il caso del genitore domiciliatario che svolga un'attività lavorativa che non gli consente una continuità di presenza nell'accudimento quotidiano del bambino: qui, all'assegno ordinario vanno aggiunte le spese per il servizio di *baby sitter*, come anche per una parziale collaborazione domestica (App. Napoli, 13 luglio 2007; App. Catania, 16 ottobre 2013; Cass., 1° agosto 2007, n. 16983, in www.famigliaeggiustizia.it). Ad ogni modo, non è assolutamente inibito includere forfettariamente, nell'assegno di mantenimento, le spese straordinarie, qualora, concretamente, si riscontri una scarsa presenza del genitore nella vita quotidiana del figlio, giacché l'indifferenza di questo genitore renderebbe eccessivamente difficoltoso il recupero di quanto versato per cotali spese (ovviamente, *pro quota*: v., di recente, Trib. Milano, 16 luglio 2014, ne *ILSole24ore*, 29 dicembre 2014, che discorre, per rimediare alle notevoli difficoltà fattuali di rimborso, di «assegno eccezionalmente onnicomprensivo»).

⁴³ Al riguardo, l'art. 337 *septies* c.c. sancisce l'applicazione integrale delle norme a favore dei minori per il figlio maggiorenne portatore di *handicap* grave. È evidente, però, che, con il raggiungimento della maggiore età, viene meno la presunzione legale di incapacità e, se il soggetto è privo della capacità di intendere e di volere, si potrà far ricorso, nei suoi confronti, ad altri istituti giuridici (ad es., amministrazione di sostegno), ma non si potrà discorrere di affidamento, tanto meno condiviso (Trib. Reggio nell'Emilia, 6 novembre 2007; Trib. Mantova, 11 novembre 2010; Trib. Varese, 21 aprile 2011). In realtà, «applicare ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave la disciplina dell'affidamento dettata per i figli minori significherebbe limitare la capacità di agire di detti soggetti, al di fuori dei casi legislativamente previsti (interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno)» (App. Catania, 29 gennaio 2015). Restano, comunque, impregiudicati gli obblighi di cura e di mantenimento (cfr. Cass., 24 luglio 2012, n. 12977, la quale, escludendo che il figlio portatore di *handicap* grave, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, conferma che possono trovare applicazione per questo soggetto le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente, oltre a quelle sull'assegnazione della casa familiare). In dottrina, sulla problematica, cfr. G. PAGLIANI, o. cit., p. 219 ss.; A. ARCERI, *La tutela dei figli portatori di handicap*, ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 465 ss. (nel dettagliare le disposizioni applicabili, gli aa. citt. ritengono estensibile a tale categoria di figli l'apparato rimediabile di cui all'art. 709 *ter* c.p.c., sia nella parte che prevede la risoluzione dei conflitti insorti tra i genitori, sia nella parte sanzionatoria – rispettivamente, p. 221 e pp. 475 e 476 ss. –).

2014, n. 132, conv. nella l. 10 novembre 2014, n. 162, sia stato trasmesso dal p.m. l'accordo medesimo, perché ritenuto non conforme all'interesse dei figli⁴⁴.

4. Le garanzie e le sanzioni in materia di obbligo di mantenimento

In caso di (rischio di) inadempimento dell'obbligo di mantenimento, il magistrato può attivare specifiche garanzie a vantaggio del destinatario, garanzie che possono essere concesse anche cumulativamente, come l'autorizzazione al sequestro dei (oppure ad iscrivere ipoteca sui) beni dell'obbligato. Più in particolare, qualora (eventuali) terzi risultino tenuti a versare (anche periodicamente) somme di denaro all'onere dell'assegno (ad es., datore di lavoro, ente erogatore di pensione, conduttore di un immobile di proprietà dell'onere medesimo)⁴⁵, può ordinare ad essi di versarne una parte direttamente all'avente diritto all'assegno di mantenimento⁴⁶.

⁴⁴ Cfr. Trib. Termini Imerese, 24 marzo 2015, secondo cui il parere del P.M. sull'accordo è obbligatorio ma non vincolante, sicché il presidente del tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni a sostegno dell'accordo e la documentazione allegata, può esprimersi in difformità a quel parere, autorizzando l'accordo in questione (nella specie, non era stato adeguatamente considerato che l'accordo prevedeva, oltre l'assegno di mantenimento – giudicato inadeguato dal P.M. – altri obblighi economici a beneficio dei figli).

⁴⁵ Per qualche fattispecie concreta, v. Trib. min. L'Aquila, 4 aprile 2008, in www.famigliaegustizia.it; Trib. min. Catania, 23 maggio 2008; Trib. min. Bari, 1° luglio 2009; Trib. Catania, 16 aprile 2012; Trib. Modena, 4 maggio 2012. Sull'applicabilità del sequestro, cfr. Cass., 15 settembre 2006, n. 19946. Sui rimedi contro l'inadempimento degli obblighi genitoriali di mantenimento, v., in dottrina, T. MONTECCHIARI, *Rapporti tra genitori e figli*, cit., pp. 147 e 149 s.; R. ROSSI, o. cit., p. 303 ss.; E. AL MUREDEN, *Gli strumenti di tutela degli obblighi di mantenimento*, ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 319 ss.; nonché F. CESARI, *Le disposizioni penali e l'affidamento. La violazione degli obblighi economici previsti dalla legge sull'affido condiviso*, *ivi*, p. 1017 ss.

⁴⁶ Cfr. Cass., 22 aprile 2013, n. 9671, la quale rimarca, inoltre, che il provvedimento sulla corresponsione diretta di assegno, a carico del terzo debitore, non risolvendo una controversia attinente all'esistenza del diritto all'assegno, poiché il diritto ne costituisce un presupposto, ma afferente piuttosto alle modalità di attuazione del diritto medesimo, non ha carattere di decisorietà e non è nemmeno definitivo, potendo essere modificato, seppur a seguito di mutamento di circostanze, in tempi successivi; conseguentemente, avverso di esso non è ammissibile il ricorso per cassazione (così, anche, E. AL MUREDEN, *Gli strumenti di tutela degli obblighi di mantenimento*, cit., p. 336 ss., spec. p. 338; v. pure T. MONTECCHIARI, o. cit., p. 147, la quale sottolinea che il provvedimento in parola assume la veste di titolo esecutivo, valido, quindi, per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale). V., altresì, Cass., 6 novembre 2006, n. 23668, in *Foro it.*, 2006, I, c. 3332; Cass., 19 maggio 2011, n. 11062, ove si precisa che l'adozione della misura del pagamento diretto postula, da parte del giudice, un apprezzamento sull'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento. In tema, va evidenziato inoltre che, secondo un indirizzo condivisibile, il genitore collocatario ha diritto di percepire gli assegni familiari corrisposti per il figlio all'altro genitore in virtù di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata in capo al genitore non convivente, salvo che sia stabilito diversamente, in modo espresso, negli accordi di separazione (Cass., 23 maggio 2013, n. 12770). Per un'applicazione nel merito dell'enunciato principio, cfr. Trib. Catania, 4 maggio 2015, ove l'affermazione che «nella specie, ... trattandosi di assegno per il nucleo familiare, non può ritenersi che esso debba essere scorporato dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale»:

Da diverso versante, è possibile sanzionare il genitore inadempiente *ex art. 709 ter c.p.c.*, altresì d'ufficio⁴⁷. Se, però, normalmente, l'inadempimento degli obblighi discendenti dall'assunzione di responsabilità genitoriale da procreazione dà adito all'irrogazione di sanzioni civili contemplate da quella norma, non è infrequente che la condotta di tal fatta integri il resto previsto dall'art. 570 c.p., sfociando in una condanna penale, a meno che non venga acclarata l'impossibilità assoluta ad adempiere. Ciò significa che non è sufficiente addurre, a discolpa, difficoltà economiche od una semplice diminuzione degli introiti, ma, al contrario, bisogna provare che i disagi sofferti si siano tradotti in uno stato di vera e propria indigenza. Sicché, non è punibile il genitore che non partecipa alle spese per il figlio in quanto disoccupato e/o percipiente un'indennità di disoccupazione tale da non garantirgli il minimo sostentamento ovvero perché svolge attività lavorative occasionali e sporadiche o scarsamente remunerate⁴⁸.

quindi, esso «spetta al coniuge affidatario dei figli, in aggiunta all'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli, in assenza di diversa pattuizione».

⁴⁷ In argomento, cfr. G. PAGLIANI, o. cit., p. 248 ss., spec. p. 253 s.; R. ROSSI, o. cit., p. 305 ss.; C. PADALINO, *Le controversie tra genitori sulla potestà, l'inadempimento e le sanzioni: l'art. 709 ter c.p.c., ne L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 875 ss., spec. p. 889 ss. (a p. 919 si legge che il procedimento in questione si qualifica per la forma libera dell'accertamento e per i «marcati caratteri di officiosità, che connota la materia relativa all'affidamento dei figli ed ai provvedimenti ad esso accessori»); Trib. Modena, 21 luglio 2006; Trib. Modena, 29 gennaio 2007; Trib. Roma, 10 giugno 2011, in *Dir. fam. pers.*, 2012, 298; Trib. Firenze, 7 maggio 2012, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1941; Trib. min. Milano, 14 marzo 2011, in *Dir. fam. pers.*, 2011, 1294, che allarga le sanzioni, richiamando la responsabilità aggravata dall'eventuale abuso dello strumento processuale (nella veste di condotta processuale palesemente pretestuosa e meramente dilatoria) *ex art. 96 c.p.c.* (v. pure, da ultimo, Trib. Roma, 23 gennaio 2015, ne *IlSole24ore*, 25 giugno 2015, in un caso molto delicato, contemplante un padre condannato d'ufficio al risarcimento, nei confronti della figlia minore, dei danni derivatile dalle reiterate mancate attenzioni genitoriali, ed in aggiunta sanzionato *ex art. 96 c.p.c.* a cagione del suo contegno processuale, in quanto egli, tentando di occultare i propri redditi, aveva violato il «dovere di lealtà processuale immanente in ogni giudizio ma particolarmente vincolante nei giudizi in materia di famiglia»). La sanzione scaturente dall'art. 709 *ter c.p.c.* non è, tuttavia, applicabile allorché il genitore obbligato si sia astenuto solamente dall'erogare le somme rapportate alla rivalutazione annuale, in base agli indici ISTAT, dell'assegno originario (Trib. min. Ancona, 3 ottobre 2008, in *Dir. fam. pers.*, 2009, 265).

⁴⁸ In questi casi viene meno l'elemento soggettivo del reato: Cass., 29 gennaio 2013, n. 7372. Ma v. Cass. pen., 18 settembre 2014, n. 38363, recante la limpida affermazione che «il soggetto gravato da un obbligo di mantenimento verso minori ha il dovere di attivarsi con ogni possibilità e lecito mezzo per assolverlo, tanto che la mancanza di risorse economiche, pur accertata, può assumere rilievo scriminante solo quando persistente, oggettiva ed incolpevole»; Cass. pen., 14 maggio 2015, n. 20133, la quale riconferma che anche un versamento saltuario e sporadico dell'assegno di mantenimento fa scattare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ribadendo comunque la necessità che sia accertata una condotta di volontaria inottemperanza con cui il soggetto agente intende sottrarsi all'adempimento della sua obbligazione (conf. Trib. Padova, 13 marzo 2015; d'altra parte, se l'inadempimento è parziale, bisogna verificare che alla prole non manchino i mezzi per vivere, ivi comprese le complementari esigenze della vita quotidiana, come abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto o di comunicazione, sebbene in forma di un «contenuto soddisfacimento» – Trib. Trento, 26 marzo 2015; App. Napoli, 23 febbraio 2015; App. Roma, 24 febbraio 2015 –); ancora, Cass. pen., 28 set-

Sfugge, ancora, alla sanzione penale il genitore che si è comunque attivato per contribuire al mantenimento della prole (ad es., pagando i canoni di locazione ossia gli importi delle bollette per le utenze domestiche, del trasporto o dell'istruzione) od anche allorquando si sia preso cura in prima persona dei figli⁴⁹.

A chiusura del sistema di garanzie a supporto dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento, il legislatore ha sancito, in via subordinata e sussidiaria rispetto a quella primaria in capo ai genitori, l'obbligazione degli ascendenti di fornire a costoro i mezzi necessari perché possano soddisfare i loro obblighi di mantenimento nei confronti dei figli⁵⁰.

tembre 2015, n. 39165, in *www.studiocataldi.it*, ove si rammenta che il reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p. «si realizza, nell'ipotesi di omessa contribuzione in favore del minore, pur in assenza di una specifica dimostrazione dello stato di bisogno, poiché tale condizione deriva dall'impossibilità del creditore di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza» (nella specie, sono stati giudicati inidonei ad escludere l'elemento costitutivo del reato sporadici e parziali versamenti effettuati in un ampio arco temporale); Cass. pen., 2 ottobre 2015, n. 39851, *ivi*, che riconferma l'inutilità della prova dello stato di bisogno dell'avente diritto, e la necessità che la prova liberatoria, agli effetti penali, verta sulla situazione di «assoluta ed incolpevole indigenza», cioè di «persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti». È, dunque, principio acquisito che l'obbligato all'assegno di mantenimento non può sottrarsi all'obbligo invocando a sua discolta lo stato di disoccupazione, ma dovrà almeno dimostrare, per andare esente da responsabilità penale, di essere alla ricerca di un'adeguata occupazione (App. Napoli, 19 gennaio 2015, ne *ILSole24ore*, 11 giugno 2015): mentre, se sopraggiungono difficoltà economiche o una flessione degli introiti lavorativi, è pur sempre dovuto ai figli un *minimum* vitale per restare indenni dalla sanzione penale (significativo il caso sottoposto a Trib. Firenze, sentenza n. 3820/2014, *ivi*, 19 gennaio 2015: qui, un artigiano che, benché in situazione di crisi economica ed affetto da problemi di salute che ne avevano ridotto la capacità lavorativa, si era, tuttavia, adoperato per onorare il più possibile i propri obblighi genitoriali).

⁴⁹ Cfr. Cass. pen., 22 maggio 2015, n. 21482, in cui si prende atto della circostanza che le figlie, in seguito ad un accordo dei genitori modificativo delle condizioni di separazione, erano rimaste a vivere con il padre, quindi non erano mai venute a trovarsi in stato di bisogno per mancanza dei mezzi di sussistenza, provvedendosi il padre convivente. Sulla nozione di «mezzi di sussistenza» e sui rapporti con altre norme incriminatrici dell'inadempimento degli obblighi genitoriali, cfr. F. CESARI, o. cit., spec. p. 1024 ss., nonché G. PAGLIANI, o. cit., p. 266 s.

⁵⁰ Cfr., sull'obbligo sussidiario degli ascendenti di ambedue i rami genitoriali, con legittimazione ad agire dei soli genitori, esclusivamente nell'ipotesi di inadeguatezza delle risorse economiche di entrambi i genitori, R. ROSSI, o. cit., p. 265 ss.; S. MEZZANOTTE, *Il mantenimento dei figli da parte degli ascendenti*, in *Giur. merito*, 2011, 3, p. 676 ss. (con la precisazione dell'inesistenza di responsabilità patrimoniale di carattere generale per i debiti dei propri discendenti); Cass., 30 settembre 2010, n. 20509, in *Fam. dir.*, 2011, 467; Trib. Vicenza, 4 settembre 2009, *ivi*, 2010, 589; Trib. Trani, 13 aprile 2010, in *Dir. fam. pers.*, 2010, 173; ed ancora, Trib. Rieti, 20 novembre 2012, in *www.judicium.it*, con nota di G. LUDOVICI, *La procreazione come unica ed esclusiva fonte dell'obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori determina l'eccezionalità e la sussidiarietà dell'intervento degli ascendenti di grado superiore*, e Trib. Catanzaro, 9 luglio 2015, decisioni nelle quali opportunamente si precisa che agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico soltanto perché uno dei due genitori non dà il proprio contributo al mantenimento dei figli, qualora l'altro genitore sia in grado di mantenerli. Quasi di scuola il caso contemplato in Cass., 3 agosto 2015, n. 16296, ne *ILSole24ore*, 4 agosto 2015, la quale, nei riguardi di un padre che, trincerandosi dietro il suo *status* di studente universitario anche se «stagionato» (35 anni), assumeva di non poter assolvere all'obbligo di mantenimento della figlia nata da una relazione conclusa, afferma che, fermo restando l'obbligo primario a carico del genitore, allorché questi possa fruire di «sensibili aiuti» provenienti da familiari «dotati di buona posizione economica», gli ascendenti medesimi sono tenuti a fornire provvista per il mantenimento dei nipoti.

Infine, è opportuno segnalare che, in materia di assegno di mantenimento, da tempo la giurisprudenza ha chiarito che il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno (come anche alla rivalutazione monetaria dello stesso) si prescrive in cinque anni⁵¹.

5. *La ripartizione delle spese cd. straordinarie*

All'interno della somma da corrispondere per il mantenimento dei figli non debbono essere ricomprese in modo forfettario le spese cd. straordinarie, alle quali sono chiamati a partecipare entrambi i genitori, in proporzione alle risorse economiche di ognuno di essi, secondo la misura e le modalità stabilite dal giudice, magari recependo un accordo tra gli stessi, sempreché reputato conforme ai criteri normativi e rispettoso del prioritario interesse della prole.

Innanzitutto, viene largamente specificato (almeno in via teorica) che per spese straordinarie vanno intese quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, dovendo fronteggiare esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita degli stessi fino a quel momento, o comunque configurano spese non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di non lieve entità con riguardo alla situazione economica dei genitori⁵².

In relazione a siffatti esborsi, l'inclusione in maniera forfettaria nell'ammontare dell'assegno di mantenimento gravante su uno dei genitori può rivelarsi in rotta di collisione con il principio di proporzionalità normativamente dettato e con quello dell'adeguatezza

⁵¹ Cass., 1° giugno 2010, n. 13414. In proposito, va comunque segnalata un'interpretazione a mente della quale la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi (art. 2941, comma 1, n. 1, c.c.) deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita sia che si trovino in stato di separazione personale, implicante soltanto un'attenuazione del vincolo. Sicché, dal momento che questo stato rivela un'incrinatura dell'unità familiare, ma non la definitiva frattura, non è irrazionale che, per salvaguardare, nei limiti del possibile, l'eventualità della ricomposizione della famiglia, il legislatore comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti – come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti – che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del conflitto (in questo senso, v. Trib. Catania, 4 maggio 2015, che cita, come precedente non conforme, Cass., 4 aprile 2014, n. 7533).

⁵² Cfr., *ex plurimis*, Cass., 13 marzo 2009, n. 6201; Cass., 4 novembre 2009, n. 23411, in *Foro it.*, 2010, I, c. 900; Cass., 8 giugno 2012, n. 9372; Cass., 18 settembre 2013, n. 21273; Cass., 20 agosto 2014, n. 18077; Cass., 9 giugno 2015, n. 11894; Trib. Taranto, 22 febbraio 2010; Trib. Catania, 11 ottobre 2010, che discorre di spese non ricorrenti né prevedibili *ex ante*, sempreché di apprezzabile importo (come un apparecchio ortodontico), con esclusione di quelle di natura voluttuaria (nella specie, valutabili le spese per corsi di danza e per esigenze scolastiche e di salute); Trib. Palermo, 9 ottobre 2012; Trib. Roma, 5 maggio 2014. Sul punto, v., inoltre, i ragguagli dottrinali e giurisprudenziali contenuti in nota 42.

del mantenimento, nonché arrecare grave nocumento ai figli, privandoli di apporti indispensabili alla loro crescita e formazione, poiché il mantenimento medesimo è rivolto non soltanto alle loro (minime) esigenze alimentari ed abitative, ma anche (e soprattutto) a quelle di istruzione, di carattere sanitario, sociale e sportivo⁵³. Inoltre, la soluzione di stabilire in modo forfettario ed aprioristico ciò che è imponderabile ed imprevedibile appare certamente in contrasto con il principio logico secondo cui unicamente quel che è determinabile può essere quantificato in via preventiva, ma, in sovrappiù e scorrettamente, introduce, nell'individuazione dell'importo del contributo di mantenimento, una sorta di alea incompatibile con la peculiare funzione di esso⁵⁴.

Nell'ambito di simili spese cd. straordinarie, di regola sottoposte alla previa concertazione tra i genitori (principio, del resto, non inderogabile)⁵⁵, non tutte le spese riferite a motivi di istruzione, salute, svago, ecc. possono essere qualificate straordinarie, rientrando nella *routine* quelle (come l'acquisto dei libri scolastici o dei farmaci cd. da banco) legate ad eventi ordinari della vita, ripetitivi, prevedibili anche nella consistenza in genere esigua (esiguità, ovviamente, correlata al tenore di vita della famiglia). Senonché, nell'applicazione concreta, non è sempre agevole discernere, se si pone mente al fatto che sovente, in special modo per alcune tipologie di spesa (segnatamente, per necessità scolastiche o di salute) sussiste una linea, talvolta sottile, di demarcazione tra ordinarietà o no della spesa, che può dare adito ad interpretazioni divergenti, per ovviare alle quali, per lo meno a livello di singoli tribunali, sono stati elaborati (di concerto con gli ordini professionali ed associazioni operanti sul territorio circondariale) dei cd. protocolli, destinati ad elencare, tra l'altro, le spese da ascrivere al novero delle straordinarie.

⁵³ Al riguardo, la giurisprudenza sottolinea che è sempre consentito al giudice di ripartire tra i genitori le spese straordinarie in maniera consona all'eventuale divario reddituale scaturente dall'analisi delle rispettive condizioni economiche e tenendo conto del livello sociale del nucleo familiare: v., a titolo esemplificativo, Cass., 2 luglio 2007, n. 14965, in *Fam. dir.*, 2007, p. 1090; Trib. Catania, 4 novembre 2008; Trib. Catania, 11 ottobre 2010; App. Catania, 25 marzo 2010; App. Catania, 16 ottobre 2013.

⁵⁴ Efficacemente, Cass., 8 giugno 2012, n. 9372; Cass., 20 agosto 2014, n. 18077; Cass., 20 agosto 2014, n. 18077; Cass., 9 giugno 2015, n. 11894.

⁵⁵ Cfr. Cass., 28 gennaio 2009, n. 2182; Cass., 27 aprile 2011, n. 9376; Cass., 26 settembre 2011, n. 19607; Cass., 20 agosto 2014, n. 18077 (qui, è risultato immune da censura il mancato accordo preventivo con il genitore obbligato in ordine alla scelta della figlia di frequentare un'università straniera); App. Roma, 19 marzo 2015, n. 1831, in *www.studiocataldi.it* (in tema di iscrizione ad una scuola privata, oggetto di disaccordo tra i genitori: nella motivazione, è degna di rilievo l'affermazione che il genitore non è titolare di un potere indiscriminato di veto, avuto riguardo alla facoltà di ricorrere in via giudiziale per la modifica e/o l'integrazione dei provvedimenti concernenti la prole).

Il quadro risulta ulteriormente complicato dalla circostanza che occorre distinguere tra «scelte straordinarie» (ossia, «di maggior interesse», che vanno assunte di comune accordo tra i genitori) e «spese straordinarie» (per le quali, al contrario, se non rappresentano conseguenza di una «decisione di maggior interesse», non è imprescindibile la preventiva concertazione genitoriale)⁵⁶.

Nella realtà, frequentemente una «scelta straordinaria» riguardante qualunque profilo della vita del minore genera una «spesa straordinaria»⁵⁷ e questa deve essere previamente concordata, a meno che non rivesta i connotati dell'obbligatorietà e/o dell'urgenza.

Allo scopo di eliminare, per quanto possibile, le incertezze riscontrate nella prassi applicativa dei principi in questione, la giurisprudenza non di rado presenta decisioni che individuano in maniera dettagliata le voci di spesa da vagliare nell'uno o nell'altro senso⁵⁸, dichiaratamente basandosi su apposite linee-guida elaborate per il tramite della definizione di quei cd. protocolli a cui si è sopra accennato. Così, nella scia segnata da questi, tesi anche a limitare od almeno ad attenuare la conflittualità, i magistrati hanno, col tempo, redatto una specie di codice esplicativo in tema, che, combinando i vari pronunciamenti, può essere ricostruito nella maniera (sufficientemente dettagliata) che segue.

Nelle spese ordinarie, da comprendersi nell'importo versato mensilmente con l'assegno perequativo, parametrato nell'arco di un anno e che copre le normali esigenze della vita quotidiana, sono da annoverare quelle per:

- vitto;
- abbigliamento;
- contributo agli oneri abitativi;
- tasse scolastiche (in merito a quelle universitarie, va segnalato qui un indirizzo minoritario che giudica le spese per la formazione universitaria non saltuarie ed eccezionali,

⁵⁶ È, comunque, sempre possibile che il giudice determini sia la misura sia i modi con cui il genitore non domiciliatario contribuisce al mantenimento dei figli, difformemente da quanto previsto in linea principale dalla legge: v. i richiami nella nota precedente ed in nota 24, a cui *adde* Trib. Roma, 7 dicembre 2012.

⁵⁷ Cfr., ad es., Cass., 17 dicembre 2007, n. 26570; Cass., 20 gennaio 2009, n. 2189; Cass., 20 giugno 2012, n. 10174; Trib. Bologna, 22 maggio 2006; Trib. Roma, 11 ottobre 2012; Trib. Roma, 5 maggio 2014.

⁵⁸ Propendono per una statuizione analitica delle spese straordinarie, Trib. Bologna, 22 maggio 2006; Trib. Bologna, 19 giugno 2007; Trib. min. Catania, 5 novembre 2008; Trib. Roma, 5 maggio 2014; Trib. Roma, 11 agosto 2014; Trib. Roma, 21 gennaio 2015; App. Napoli, 6 giugno 2008. In dottrina, v., specialmente, M. SANTINI, *Spese ordinarie e straordinarie per i figli: i protocolli di intesa*, in *www.altalex.com* (18 marzo 2013).

ma normali e durevoli nel tempo e che, tutt'al più, se l'assegno periodico si appalesa incapiante in rapporto ad esse, giustificano la richiesta di revisione in aumento di esso)⁵⁹;

- frequenza scolastica (in considerazione del fatto che essa non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile, ma, all'opposto, di obbligatorio e fondamentale)⁶⁰;

- l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, quando sia reso necessario per raggiungere la scuola frequentata;

- i libri scolastici eventualmente occorrenti nel corso dell'anno;

- materiale scolastico di cancelleria;

- mensa scolastica;

- abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;

- uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;

- prescuola, doposcuola (nonché *baby sitter*), se già presenti nell'organizzazione familiare prima dello scioglimento della coppia;

- esigenze sanitarie per cure ordinarie (visite pediatriche, acquisto di medicinali da banco o di uso frequente e comunque indicati per curare patologie comuni e/o stagionali, visite di controllo ed accertamenti diagnostici di natura routinaria, coperti dal SSN)⁶¹;

- cura ed assistenza al figlio disabile⁶²;

- ricarica del cellulare;

- trasporto urbano (tessera autobus e metro) e carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli.

Rientrano, invece, nel catalogo delle spese cd. straordinarie quelle per:

- iscrizioni e rette di scuole private⁶³;

- iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiate, ove fuori sede, di università pubbliche o private;

- i libri di testo di inizio anno scolastico;

⁵⁹ Sul punto, si rinvia alle citazioni delle opere di M. SANTINI in nota 42.

⁶⁰ Interessante il caso prospettato a Trib. min. Bari, 6 ottobre 2010, che aggiunge la spesa per un semi-convitto annesso alla frequenza.

⁶¹ Cfr., sul punto, Trib. Catania, 4 novembre 2008; App. Catania, 29 maggio 2008; App. Catania, 5 dicembre 2011.

⁶² Si tratta di bisogni quotidiani correlati alla specificità della sua situazione: Cass., 12 settembre 2011, n. 18618.

⁶³ App. Roma, 19 marzo 2015, n. 1831, in *www.studiocataldi.it*.

- ripetizioni scolastiche;
- viaggi di istruzione organizzati dalla scuola eccedenti il limite giornaliero;
- attività parascolastica pre- e dopo-scuola;
- corsi di istruzione extrascolastica o parascolastica (quali corsi di lingua, teatro, musica, disegno, pittura, informatica);
- viaggi di studio all'estero⁶⁴;
- attività sportiva, comprensiva di abbigliamento ed attrezzatura e di quanto necessario per l'esercizio dell'eventuale attività agonistica;
- interventi chirurgici (comprese le rette di degenza) presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- interventi e presidi odontoiatrici ed oculistici non coperti dal (o non effettuati e/o richiesti per il tramite del) SSN;
- cure estetiche;
- farmaci prescritti, diversi da quelli previsti nel prontuario del SSN;
- esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- cicli di fisioterapia necessari in seguito ad incidente stradale od altro;
- centri estivi e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi propri di trasporto (*minicar*, auto, motorino, moto), nonché tassa di possesso ed assicurazione obbligatoria RCA;
- conseguimento della patente di guida;
- eventuali contravvenzioni per violazione di norme del codice della strada;
- acquisto di computer e telefonia mobile;
- mantenimento e cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restano presso il genitore collocatario dei figli in virtù della preesistente relazione affettiva con essi.

Ma v'è di più: per prevenire il contenzioso, sono state, in aggiunta, elencate e distinte analiticamente, vuoi nei citati protocolli vuoi nelle decisioni di merito⁶⁵, le spese mediche,

⁶⁴ Cfr. Cass., 26 settembre 2011, n. 19607; Trib. Pisa, 20 febbraio 2010, in www.laleggepertutti.it.

scolastiche ed extrascolastiche straordinarie (ovviamente, da documentare) che non vanno preventivamente concordate tra i genitori perché «obbligatorie» (ad es., per i libri di testo scolastici, per gli interventi sanitari urgenti ed indifferibili, per la tassa di possesso e l'assicurazione RCA riferite ai mezzi di trasporto in uso ai figli), e quelle che, all'inverso, richiedono la previa concertazione (ad es., per trattamenti sanitari erogati anche dal SSN; per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per attività sportive, ricreative e ludiche con le pertinenti attrezzature). Si è giunti perfino a stabilire, nel (lodevole) sforzo di evitare inutili e pregiudizievoli conflitti tra i genitori, la possibilità di quantificare forfettariamente l'entità delle spese che, seppure straordinarie, sono in effetto di carattere ricorrente e quindi agevolmente prevedibili⁶⁶.

Così delineate le cd. spese straordinarie, al fine di conseguire quanto dovuto dal genitore obbligato a dividerle, se sulla rispettiva contribuzione ha statuito la sentenza sulla separazione o sul divorzio della coppia, si è precisato che tale provvedimento costituisce titolo esecutivo e non necessita dell'intervento di un altro giudice di cognizione qualora il genitore creditore dimostri e documenti gli esborsi indicati nel titolo e la loro entità. Rimane, tuttavia, impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità delle somme erogate a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del figlio⁶⁷.

6. Il mantenimento del figlio maggiorenne

L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa *ipso facto* con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi. Esso non ha una durata prestabilita, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo medesimo non dia prova che il figlio ha conseguito l'indipendenza economica, oppure che il mancato svolgimento di un'attività redditizia dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato

⁶⁵ V., rispettivamente, i Protocolli dei tribunali di Bergamo, Firenze e Varese; Trib. Roma, 5 maggio e 11 agosto 2014, ma pure 21 gennaio 2015. Per un resoconto sui protocolli, v. M. SANTINI, *Spese ordinarie e straordinarie per i figli: i protocolli di intesa*, cit.

⁶⁶ M. SANTINI, *Spese ordinarie e straordinarie per i figli*, cit., p. 2.

⁶⁷ Cass., 23 maggio 2011, n. 11316; Giud. pace Milano, 7 maggio 2014, n. 6237. In direzione contraria, in precedenza, v. Cass., 28 gennaio 2008, n. 1758.

di opportunità lavorative. L'accertamento di simili circostanze non può, d'altro canto, che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto è necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e *post*-universitario del figlio ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale questi abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione⁶⁸.

L'obbligo, pertanto, permane fino a quando il figlio, sebbene maggiorenne, non sia in grado di inserirsi effettivamente nel mondo del lavoro e provvedere, in tal modo, alle proprie necessità di vita autonoma, effettuando, libero dal bisogno, le scelte esistenziali ritenute preferibili⁶⁹.

Occorre, d'altronde, tenere nel dovuto conto le condizioni economiche dei genitori, a cui va comunque parametrato il rispetto delle aspirazioni del figlio collegate alla sua preparazione professionale e concretamente "spendibili" nel mercato del lavoro. In effetto, nonostante il richiamo legislativo alle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio, non può ricevere giustificazione, ancorché in presenza di speciali competenze acquisite, un (eventuale) sistematico rifiuto di ogni occasione lavorativa non in linea con siffatte competenze, proprio perché di quei fattori bisogna solamente «tener conto»: di conseguenza, una condotta rinunciataria che causi una patologica dilatazione temporale dello stato di «dipendenza economica», configurerebbe una sorta di «abuso di diritto», come tale idoneo a far cessare l'obbligo di mantenimento, così artificiosamente prolungato⁷⁰.

⁶⁸ Cfr. Cass., 7 aprile 2006, n. 8221; Cass., 20 maggio 2006, n. 11891, in *Dir. giust.*, 2006, 25, 18; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4102, in *Fam. dir.*, 2007, p. 550; Cass., 22 novembre 2010, n. 23590; Cass., 22 marzo 2012, n. 4555, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1384; Cass., 9 maggio 2013, n. 11020; Cass., 2 febbraio 2015, n. 1798. In letteratura, v. T. MONTECCHIARI, o. cit., p. 144 s.; M. ROMANO, *Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*, in *Provvedimenti riguardo ai figli*, cit., p. 333 ss., spec. p. 342 ss.; R. ROSSI, o. cit., p. 256 ss.; A. PALAZZO, o. cit., p. 621 ss.; S. MEZZANOTTE, *Il mantenimento dei figli con particolare riferimento ai figli maggiorenni*, in *Giur. merito*, 2006, 10, p. 2291 ss.

⁶⁹ Cfr. Cass., 19 settembre 2006, n. 20256, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 112; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407; Cass., 24 settembre 2008, n. 24018 in *Guida dir.*, 2008, 41, p. 37; Cass., 16 giugno 2011, n. 13184. V., pure gli aa. citt. in nota 68, a cui adde A. ARCERI, *Il mantenimento dei figli maggiorenni*, ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 457 ss. (che discorre di piena idoneità all'autosufficienza o, in alternativa, di un'attitudine ad essa già manifestatasi attraverso una o più esperienze di lavoro consone alla preparazione del figlio ed al livello economico familiare).

⁷⁰ Chiaramente, Cass., 20 agosto 2014, n. 18076. Sulla pigrizia o scarsa volontà di applicarsi da parte del figlio maggiorenne, v., ad es., App. Napoli, 18 marzo 2011, in *Fam. dir.*, 2012, p. 1117; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass., 15 febbraio 2012, n. 2171; Cass., 30 marzo 2012, n. 5174; Cass., 2 aprile 2013, n. 7970; Cass., 9 maggio 2013, n. 11020. Valorizza il «semplice decorrere del tempo», senza che il figlio abbia trovato una collocazione adeguata alle sue attitudini professionali, Trib. Trani, 4 aprile 2008. Conf. R. ROSSI, o. cit., p. 260, la quale esclude il permanere dell'obbligo di mantenimento ogni qualvolta risulti evidente o venga accertato

Orbene, il genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligo in parola ha l'onere di fornire la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, oppure che sia stato messo nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne tratto utile profitto per sua colpa o per sua discutibile scelta⁷¹.

Tuttavia, dal momento che la tracciabilità di una (netta) linea di demarcazione tra la sussistenza ed il venir meno dell'obbligo è suscettibile di sensibile variazione in rapporto agli specifici indici delle (effettive) aspettative del figlio, quali il contesto sociale, le capacità economiche dei genitori, il titolo di studio conseguito e le speciali qualificazioni professionali, allorché la prole pervenga ad un'età sufficientemente adulta, ed ancor più se alla non occupazione si accompagna il mancato completamento degli studi a suo tempo intrapresi, si verifica, in sede processuale, una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Incombe, cioè, in simili evenienze, sul destinatario dell'assegno l'onere di dimostrare che il figlio abbia profuso ogni ragionevole impegno e fatto quanto nelle sue (concrete) possibilità per una collocazione nel mondo del lavoro (sia pure) commisurata alle sue obiettive capacità ed aspettative⁷².

Dunque, considerato che il raggiungimento dell'autonomia economica rappresenta il fatto estintivo di un'obbligazione *ex lege*, spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dare la prova che costui è diventato autosufficiente o che non lo sia colpevolmente, mentre l'altro genitore (o il figlio) non è onerato della prova del persistere della situazione di non autosufficienza economica. Per converso, allorché la non occupazione e/o il mancato conseguimento di un titolo di studio si protragga ol-

che il figlio ha temporeggiato nel portare a termine il percorso di studi e nel fare ingresso nel mondo del lavoro per semplice indolenza e senza una seria causa giustificatrice.

⁷¹ In termini, Cass., 7 aprile 2006, n. 8221; Cass., 3 novembre 2006, n. 23596, in *Foro it.*, 2007, I, c. 86; Cass., 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass., 22 marzo 2012, n. 4555.

⁷² Efficacemente, Trib. Roma, 13 febbraio 2014, che continua: «D'altra parte, diversamente opinando, l'onere probatorio a carico dell'obbligato si tradurrebbe in un'imposizione assoluta, che, indipendentemente dall'età, anche matura, del giovane, porrebbe il genitore a carico del quale sia stato posto il relativo assegno di mantenimento nella inverosimile condizione di doversi attivare in prima persona, anche a fronte di una perdurante inerzia del figlio o nel conseguimento dello specifico titolo relativo all'eventuale ciclo di studi intrapreso o nella ricerca di un'attività lavorativa a studi definitivamente interrotti o ultimati, per l'individuazione di un impiego consono alle sue aspettative come se quest'ultimo versasse in una condizione di assoluta incapacità di agire» (nella specie, la figlia trentanovenne non aveva completato il ciclo di studi in un arco temporale di circa venti anni e si era nel frattempo dedicata a vari lavori, peraltro non giustificati da necessità economiche, perché già coperte dall'assegno del padre – questa circostanza è stata stimata ulteriore prova di inerzia -).

tre un ragionevole lasso di tempo, può prendere campo una presunzione di colpevole inerzia, che richiede la contraria dimostrazione, da parte del beneficiario dell'assegno, di giustificate ragioni di ordine personale ed economico-sociale⁷³. In più, qualora l'età del figlio sia notevolmente eccedente rispetto a quella normale di immissione nel mondo del lavoro, l'onere della prova predetto è destinato ad aggravarsi in quanto crescente in misura proporzionale al crescere dell'età stessa⁷⁴.

Orbene, la richiesta prova dell'acquisita indipendenza economica del figlio può dirsi raggiunta allorché si siano create le condizioni per ottenere un reddito stabile e sicuro, atto a coprire almeno i bisogni fondamentali di vita. Il raggiungimento dell'autonomia economica è, perciò, legato all'esercizio, presente o passato, di un'attività lavorativa remunerata o, quanto meno, all'avvio verso di essa con prospettive concrete, tali da assicurare un tenore di vita dignitoso, od anche al godimento di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in rapporto alle normali condizioni di mercato⁷⁵.

Il reddito percepito può, in base allo scrutinio del giudice, essere stimato esiguo oppure incongruo in confronto alle ragionevoli aspettative del figlio, ma con l'avvertenza che non esiste il principio per cui egli debba essere aiutato ad ottenere risultati perfettamente confacenti alle sue aspirazioni se queste sono superiori alle aspettative che la famiglia pote-

⁷³ Cass., 13 dicembre 2012, n. 22951; Cass., 20 agosto 2014, n. 18076; M. ROMANO, o. cit., p. 344 (il giudice deve poter distinguere gli atteggiamenti aventi il solo scopo di dilatare ingiustificatamente nel tempo il mantenimento da parte dei genitori, da una concreta volontà di voler continuare invece la formazione professionale intrapresa, benché questo poi comporti l'allungamento del periodo di mantenimento, anche contro la volontà dei genitori); R. ROSSI, o. cit., p. 259 s., la quale, opportunamente, avverte che ciascun caso dovrà essere scrupolosamente vagliato dal giudice, in aderenza a tutti i particolari della fattispecie concreta.

⁷⁴ Cfr. Cass., 24 settembre 2008, n. 24018, in *Guida dir.*, 2008, 41, 37; Cass., 12 gennaio 2010, n. 261; Cass., 20 agosto 2014, n. 18076 (qui, figli ultraquarantenni). Paradigmatici i casi decisi da Cass., 28 gennaio 2014, n. 1585 (un figlio ventottenne aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di otto anni); Cass., 6 dicembre 2013, n. 27377 (qui, una figlia ultratrentenne inoccupata e studentessa universitaria fuori corso); App. Napoli, 18 marzo 2011 (mancata laurea all'età di 34 anni, tuttavia giustificata dai turbamenti psichici causati dalla crisi familiare); Trib. Roma, 13 febbraio 2014 (qui, una figlia trentanovenne che non aveva completato il ciclo di studi in un arco temporale di circa venti anni); Trib. Roma, 21 gennaio 2015, n. 1390 (recante l'affermazione che, stante l'età di trentatré anni, «è ragionevole che l'obbligo di mantenimento sia venuto meno in considerazione dell'età ormai decisamente adulta» del figlio). Analogo ragionamento viene sviluppato nell'ipotesi in cui si riscontri che, nonostante l'avanzare dell'età, il figlio rifiuti, per lennesima volta, un proficuo impiego (Cass., 2 aprile 2013, n. 7970 – qui, il caso di una figlia trentasettenne renitente, per così dire, al lavoro –). È necessario, dunque, riportare il giudizio sulla colpevole inerzia del figlio alla considerazione dei limiti temporali entro cui le aspirazioni del figlio abbiano una ragionevole possibilità di realizzazione (R. ROSSI, o. cit., p. 257).

⁷⁵ V., per riscontri, Cass., 17 novembre 2006, n. 24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407; Cass., 27 giugno 2007, n. 18844; Cass., 28 gennaio 2008, n. 1761; Cass., 9 maggio 2013, n. 11020; Cass., 8 agosto 2013, n. 18974.

va avere creato sul suo futuro professionale⁷⁶. Il reddito valutato sufficiente al fine della (dimostrazione della) conseguita autosufficienza economica non è, poi, necessariamente ravvisabile unicamente a fronte di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, dovendosi ritenere rilevante altresì la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato⁷⁷, mentre non riscuote identico credito, allo scopo di asserire la totale indipendenza economica del figlio, la prestazione lavorativa in qualità di apprendista, giacché si sostiene che l'incertezza in ordine allo sbocco lavorativo successivo al termine del periodo di apprendistato può al massimo consentire una riduzione dell'assegno di mantenimento, non certo la sua eliminazione⁷⁸. Sicuramente, non soddisfa il requisito dell'autonomia economica la fruizione di una borsa di studio di durata prefissata⁷⁹, come pure lo svolgimento di un lavoro

⁷⁶ Cfr. Cass., 7 aprile 2006, n. 8221, in *Dir. fam. pers.*, 2007, 86; Cass., 24 settembre 2008, n. 24018, in *Guida dir.*, 2008, 41, p. 37, secondo cui l'obbligo di mantenimento sussiste «finché le caratteristiche d'età del figlio – benché maggiorenne – si rendano compatibili con ansie di cambiamento e di accrescimento professionale e culturale», in ragionevoli limiti di tempo e sempreché ciò non sia incompatibile con le condizioni economiche della famiglia; Cass., 2 febbraio 2015, n. 1798 (qui, il caso di una ventisettenne che svolgeva attività lavorativa sporadica con esigui profitti, ma che aveva al suo attivo un consistente numero di esami universitari. La sentenza, in particolare, presenta l'affermazione che è dato di comune esperienza che le retribuzioni corrisposte ai giovani alla ricerca di una prima occupazione, in specie a fronte di attività saltuarie, non sono sicuramente di importo tale da garantire loro l'indipendenza economica). Nell'ipotesi, poi, che il figlio decida di studiare solamente in età più avanzata, rispetto alla normalità, o di riprendere gli studi, dopo aver svolto attività lavorativa, i genitori hanno l'obbligo di assecondare le sue inclinazioni e aspirazioni, tranne che venga appurato che il cambio di scelte maschere, in realtà, la volontà di non lavorare né di studiare (App. Catania, 28 ottobre 2009).

⁷⁷ L'instaurazione di siffatto rapporto di lavoro è ritenuta sintomo di adeguata capacità lavorativa (Cass., 22 novembre 2010, n. 23590, in *Giust. civ.*, 2011, 4, p. 916). Viceversa, non è, a tal fine, equiparabile un contratto di lavoro munito di patto di prova (Cass., 28 agosto 2008, n. 21773). Singolare e meritevole di segnalazione la decisione che richiede, per la piena autosufficienza economica, la prestazione di attività lavorativa a tempo indeterminato, con un reddito non inferiore ad euro mille (Trib. Pordenone, 3 luglio 2008).

⁷⁸ Così, Trib. Genova, sentenza 2322/2014, ne *IlSole24ore*, 11 dicembre 2014. V. pure Cass., 11 gennaio 2007, n. 407, che invita a conseguire la prova dell'adeguatezza del trattamento economico, nel senso dell'idoneità di esso ad assicurare in concreto al figlio «per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata passata e futura del rapporto» l'autosufficienza economica.

⁷⁹ Cass., 14 aprile 2010, n. 8954. Sulle borse per dottorati di ricerca, temporanee ed in genere di modesto importo, cfr. Cass., 13 dicembre 2012, n. 22951; Cass., 15 febbraio 2012, n. 2171. Tuttavia, è diversamente valutato l'inizio di un'attività lavorativa conseguente alla stipula di un contratto di specializzazione medica, con garanzia di un compenso adeguato in rapporto alle prestazioni richieste, analoghe a quelle del personale dipendente (Cass., 22 maggio 2014, n. 11414, ove si rimarca la circostanza che il numero chiuso della specializzazione assicura concrete prospettive di impiego. V., altresì, Cass., 8 agosto 2013, n. 18974, in cui si sottolinea che la remunerazione in discorso non è assimilabile ad una semplice borsa di studio).

precario od occasionale⁸⁰, nonché, da altra angolazione, il godimento di una pensione di invalidità⁸¹.

Infine, la prova dell'autosufficienza economica può basarsi su circostanze univocamente ascrivibili al raggiungimento di una piena capacità di lavoro autonomo⁸² ovvero sul fatto che il figlio maggiorenne sia titolare di un patrimonio personale atto a garantirgli l'indipendenza finanziaria⁸³, ma anche sull'evenienza per cui quest'ultimo, sebbene allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così palesando il possesso di un'adeguata capacità. A tale riguardo, viene, ulteriormente, sottolineato che la sopravvenienza di eventi determinanti l'effetto di rendere il figlio momentaneamente privo di sostentamento economico, come il successivo abbandono dell'attività lavorativa (purché non dovuto a motivi di salute), non fa risorgere l'obbligo di mantenimento in suo favore, poiché ne sono già venuti meno i presupposti⁸⁴.

Diversamente, non provoca l'estinzione dell'obbligo di mantenimento il fatto che il figlio, perseguendo nella coltivazione delle sue aspirazioni, voglia intraprendere un percorso

⁸⁰ Cass., 3 gennaio 2011, n. 18. V., pure Cass., 6 aprile 2009, n. 8227, in *Fam. min.*, 2009, 6, p. 38.

⁸¹ Cfr. App. Catania, 29 gennaio 2015, sul caso di una figlia maggiorenne affetta da sindrome di *Down*, che percepiva, in ragione di questa grave patologia, la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento. Simile evenienza, a giudizio della Corte, non determina il venir meno del diritto al mantenimento da parte del genitore onerato, dal momento che le suddette provvidenze hanno finalità puramente assistenziali e non escludono, quindi, l'obbligo di mantenimento, discendente direttamente dall'art. 337 *septies* c.c., che equipara a quelli minorenni i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave.

⁸² V., ad es., Trib. Catania, 29 settembre 2006, sul caso di una figlia ventottenne che aveva completato gli studi conseguendo il diploma magistrale da vari anni ed era attualmente iscritta alla Camera di commercio in qualità di piccolo imprenditore.

⁸³ Cass., 6 dicembre 2013, n. 27377. Del resto, in un'ottica centrata altresì sul dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia da parte del figlio medesimo, si puntualizza che «quando il figlio è titolare di redditi propri sarà tenuto ad automantenersi, cosicché, in tale misura e correlativamente, l'obbligo dei genitori anche nei riguardi della prole minorenni dovrà considerarsi estinto essendo i redditi derivanti dai beni del figlio a tal uopo sufficienti» (L. BARCHIESI, o. cit., p. 1315).

⁸⁴ Tutt'al più, ricorrendone le condizioni, può sussistere, in capo ai genitori, un obbligo alimentare (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26529; Cass., 28 gennaio 2008, n. 1761 – qui, il caso di un soggetto in stato di bisogno ed impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento per gravi difficoltà caratteriali e seri problemi psicologici, con ricadute sulla capacità di reperire e di mantenere stabili occupazioni, dovuti all'essere stato dedito, nel passato, all'uso di sostanze stupefacenti –; Cass., 22 novembre 2010, n. 23590; Cass., 15 febbraio 2012, n. 2171; Cass., 30 marzo 2012, n. 5174; Cass., 27 gennaio 2014, n. 1585), obbligo avente un contenuto meno ampio rispetto a quello di mantenimento, essendo quest'ultimo «commisurato in proporzione alle sostanze dei soggetti tenuti oltre che scollegato dallo stato di bisogno dei soggetti aventi diritto» (L. BARCHIESI, o. cit., p. 1316).

di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, beninteso in ragionevoli limiti di tempo e di risorse finanziarie sopportabili dai genitori⁸⁵.

In conclusione, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dipende dall'acquisita autonomia economica, ancorché nel prosieguo del tempo il reddito conseguito possa venir meno⁸⁶; inoltre, essa scaturisce dalla prova che il figlio sia stato posto nella concreta situazione di poter diventare autosufficiente ma non se ne sia giovato per propria colpa⁸⁷. Ciò, massimamente, se egli abbia rifiutato, senza giustificato motivo, un posto di lavoro fisso, consono ai propri desideri e rispondente, qualitativamente, alle sue naturali inclinazioni – magari, procuratogli dal genitore – ovvero abbia manifestato colpevole inerzia prolungando troppo il percorso di studi senza un soddisfacente rendimento⁸⁸. Dall'altro versante, come già visto, perché possa perdurare l'obbligazione a carico del genitore gravato dall'assegno, incombe sul percipiente l'onere della prova di essersi attivato per ottenere un'adeguata sistemazione lavorativa, commisurata alle sue obiettive aspirazioni e qualità professionali.

Quanto alla dinamica processuale in materia di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, va detto che, già prima dell'entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, una costante interpretazione giurisprudenziale ammetteva la legittimazione *jure proprio* e non *ex capite filiorum* a pretendere l'assegno (oltre al rimborso di

⁸⁵ Cfr. Cass., 24 settembre 2008, n. 24018; Cass., 25 gennaio 2013, n. 1779. Alla prole, quindi, deve essere garantita «una formazione pienamente corrispondente alle proprie inclinazioni e aspirazioni, in grado di consentirne una piena realizzazione della personalità, dunque dovrà essere garantito un periodo formativo nel quale il figlio possa svolgere un'attività improduttiva qual è, quanto all'attitudine a produrre reddito immediato, lo studio» (L. BARCHIESI, o. cit., p. 1317). In definitiva, finché è possibile, occorre pur sempre prefigurare l'obiettivo di agevolare la ricerca e l'ottenimento di un impiego atto a permettere al figlio di conseguire un reddito confacente alla sua professionalità ed un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di raffronto (Cass., 28 agosto 2008, n. 21773; Cass., 27 giugno 2011, n. 14123; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass., 3 settembre 2013, n. 20137).

⁸⁶ Cass., 21 febbraio 2007, n. 4101; Cass., 28 gennaio 2008, n. 1761.

⁸⁷ Cass., 16 giugno 2011, n. 13184. V., pure Cass., 11 gennaio 2007, n. 407; Cass., 23 ottobre 2007, n. 22255; Cass., 24 settembre 2008, n. 24018; Cass., 21 maggio 2009, n. 11828; Cass., 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass., 22 marzo 2012, n. 4555, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1384; Cass., 2 aprile 2013, n. 7970, in *www.ilsussidiario.net*; Cass., 9 maggio 2013, n. 11020; Cass., 8 agosto 2013, n. 18974; Cass., 20 agosto 2014, n. 18076. In dottrina, v., per tutti, A. ARCERI, *Il mantenimento dei figli*, cit., p. 462 ss., la quale sottolinea (richiamando Cass., 4 aprile 2005, n. 6975, in *Guida dir.*, 2005, 20, 48) che l'obbligato non può *motu proprio* interrompere l'erogazione dell'assegno, a prescindere da un accertamento giudiziale dell'esistenza dei presupposti ex art. 710 c.p.c.

⁸⁸ V., ad es., Cass., 27 gennaio 2014, n. 1585. Non è, invece, causa di cessazione dell'obbligo il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare proprio, purché questa nuova entità familiare non sia autonoma e finanziariamente indipendente (Cass., 26 gennaio 2011, n. 1830).

quanto erogato)⁸⁹ da parte del genitore che provvedesse direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autonomo economicamente, nei confronti dell'altro genitore, in ragione della circostanza che il regime di convivenza comporta delle spese che devono gravare anche sul genitore non convivente. Tale consolidato indirizzo interpretativo non sembra intaccato dalla nuova formulazione dell'art. 155 *quinquies*, comma 1, c.c. (ora trasfuso nell'art. 337 *septies*, comma 1, c.c. ex art. 55 d.lgs. n. 54 del 2013), restando intatto il potere del giudice di determinare, ricorrendone i presupposti, il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, salvo, poi, stabilire, «valutate le circostanze», vale a dire tenuto conto delle esigenze e delle istanze specifiche, le modalità del rispettivo versamento.

Invero, con il raggiungimento della maggiore età, allorché il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era domiciliatario, permane invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e, più specificamente, restano identiche le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento in capo al genitore convivente; inoltre, la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova (sempre) ragione non soltanto nell'interesse patrimoniale a non anticipare la quota della prestazione a carico dell'altro, ma soprattutto nel *munus* a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio⁹⁰.

Sicché, si deve ribadire, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di ambedue i genitori nei riguardi dei figli, ancorché maggiorenni, la legittimazione del genitore convivente (definita normalmente «concorrente» ed altresì «straordinaria»)⁹¹ ad agire *jure proprio* verso l'altro genitore, in assenza di

⁸⁹ Ma non, al contrario, il rimborso, in sede di procedimento di revisione dell'assegno di mantenimento, di quanto, eventualmente, corrisposto indebitamente (beninteso, di là dalle reali necessità economiche del figlio: Cass., 10 dicembre 2008, n. 28987).

⁹⁰ Esemplarmente, Cass., 19 gennaio 2007, n. 1146, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, 1116; Cass., 10 gennaio 2014, n. 359; Cass., 17 gennaio 2014, n. 921. In argomento, v. pure, nella giurisprudenza di merito, Trib. Genova, 6 febbraio 2007, in *Foro it.*, 2007, I, c. 946; Trib. Marsala, 2 marzo 2007, in *Dir. fam. pers.*, 2007, 399; Trib. Trani, 6 marzo 2007; Trib. Modena, 6 settembre 2007, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 947; Trib. Macerata, 22 ottobre 2009, in *Giur. it.*, 2011, c. 81; Trib. Alessandria, 1° ottobre 2010, in *Fam. dir.*, 2010, p. 1029.

⁹¹ In proposito, secondo Trib. Catania, 29 settembre 2006, la «vera novità normativa» contenuta nell'(ex) art. 155 *quinquies* c.c. risiede nella previsione del potere del giudice di «emanare una sentenza che, sul piano formale, è resa a favore di un soggetto che non è parte processuale del procedimento di separazione ma che è, comunque, il destinatario finale di parte degli effetti di quel procedimento». «Si tratta» – continua la motivazione

un'autonoma richiesta da parte del figlio⁹², per rivendicare tanto il rimborso, *pro quota*, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per l'anzidetto mantenimento⁹³.

La legittimazione concorrente del genitore convivente cessa, comunque, con il venir meno, in particolare, della convivenza medesima⁹⁴ e, in generale, termina sincronicamente al sopraggiungere di una causa di estinzione di quella posizione sostanziale che il suo esercizio mira ad assicurare⁹⁵.

Con riguardo, poi, alle modalità di attuazione della corresponsione del contributo, la modulazione deve tendere, da un lato, a garantire l'autonomia del figlio maggiorenne nella selezione e nella cura dei propri interessi⁹⁶, dall'altro, a non comprimere l'interesse del geni-

– «di una tecnica normativa originale sul piano processuale, che si fonda sulla scissione logica tra parte processuale e parte sostanziale, che trova la sua giustificazione nella peculiarità dei rapporti familiari nel momento della crisi della famiglia, e che sembra venire incontro adeguatamente all'esigenza di evitare il rischio di quell'istituzionalizzazione del conflitto tra genitori e figli, che avverrebbe certamente con l'attribuzione della qualità di parti ai figli proprio nei giudizi relativi alla separazione o al divorzio tra i loro genitori» (nondimeno, sull'ammissibilità dell'intervento del figlio maggiorenne nei giudizi medesimi, v. *infra* – testo e nota 100 –). La tesi della non innovatività della normativa incontra la critica di T. AULETTA, *Diritto di famiglia*, cit., p. 277 s., giacché «dal dettato normativo non si evince alcun fondato elemento per ritenere che il genitore possa pretendere per il futuro il pagamento dell'assegno, provvedendo alla sua gestione, a meno che non sussista una disposizione del giudice in tal senso».

⁹² In altre parole, il genitore convivente può chiedere all'altro il pagamento dell'assegno di mantenimento che spetta al figlio maggiorenne solamente nell'ipotesi di inerzia di quest'ultimo e/o di mancata richiesta di corresponsione diretta (in simile evenienza, tuttavia, il giudice può stabilire diversamente: cfr., ad es., Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773; Trib. Caltanissetta, 4 febbraio 2015, ne *IlSole24ore*, 26 febbraio 2015). Sulla legittimazione concorrente in discorso, si rinvia, in dottrina, a G. PAGLIANI, o. cit., p. 216 ss.; R. ROSSI, o. cit., p. 299 ss., nonché M. SESTA, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso: a) profili sostanziali*, cit., p. 386; G. SALITO, *L'affidamento condiviso dei figli nella crisi familiare*, cit., p. 117 ss.; M. ROMANO, *Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*, cit., p. 339 ss.; E. D'ALESSANDRO, *La titolarità del diritto all'assegno in capo al figlio maggiorenne: aspetti processuali*, in *Provvedimenti riguardo ai figli*, cit., p. 349 ss., spec. p. 352 ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *I soggetti del processo*, ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 661 ss.

⁹³ Cfr., *ex multis*, Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21437, in *www.famigliaegiustizia.it*; Cass., 21 maggio 2009, n. 11828; Cass., 23 luglio 2010, n. 17275; Cass., 10 dicembre 2010, n. 24989; Cass., 16 giugno 2011, n. 13184; Cass., 26 settembre 2011, n. 19607, in *Fam. dir.*, 2012, 903; Cass., 13 dicembre 2012, n. 22951; Cass., 28 gennaio 2014, n. 1805; Cass., 24 luglio 2014, n. 16956 (qui, una richiesta esplicita di attribuzione dell'assegno al genitore convivente era stata avanzata dai figli maggiorenni in sede di audizione da parte del giudice di merito).

⁹⁴ V., ad es., Cass., 12 ottobre 2007, n. 21437; Cass., 16 giugno 2011, n. 13184. A detta di Cass., 25 luglio 2013, n. 18075, se il figlio maggiorenne ha preso in locazione un appartamento in un'altra città, la coabitazione viene meno (salvo il caso che, per motivi di studio o di lavoro, il figlio si allontani periodicamente da casa ma vi faccia ritorno ogni qualvolta i suoi impegni glielo consentano), cosicché il genitore non è legittimato a chiedere, per conto del figlio, l'aumento del contributo di mantenimento.

⁹⁵ Testualmente, Cass., 13 dicembre 2012, n. 22951.

⁹⁶ Purché meritevoli di tutela («un assegno versato direttamente ad un figlio in preda al demone del gioco o tossicodipendente sarebbe contrario, sia pure in una visione in un certo senso paternalistica, allo spirito della norma» – icasticamente, Cass., 10 gennaio 2014, n. 359 –).

tore convivente ad ottenere l'anticipazione di quelle spese che per forza di cose gravano su di lui in virtù di un *munus* specifico (ad es., le spese di coabitazione), ma che, ciò non ostante, costituiscono l'adempimento di un obbligo solidale facente capo ad entrambi i genitori. Di tal che è dato modulare in concreto il provvedimento, sancendo un «versamento»⁹⁷ nelle mani del genitore istante, o direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, oppure in parte all'uno ed in parte all'altro⁹⁸.

Da diversa prospettiva, va evidenziato che, pur essendo ciascuna legittimazione concorrente con l'altra, non si può ravvisare in materia un'ipotesi di solidarietà attiva (che, peraltro, contrariamente a quella passiva, non si presume), trattandosi di diritti tra loro autonomi e fondati su presupposti parzialmente dissimili (nel caso del genitore, uno dei presupposti è la coabitazione), e non dello stesso diritto attribuito a più persone⁹⁹.

Nell'ottica delineata, si tende ad ammettere l'intervento del figlio maggiorenne nel giudizio di separazione o di divorzio pendente tra i propri genitori, al fine di far valere il diritto al mantenimento, per realizzare un *simultaneus processus*. L'intervento, eventualmente in via adesiva, assolve, *lato sensu*, una funzione di ampliamento del contraddittorio, facoltizzando il giudice a provvedere sull'entità e sul versamento, altresì in forma ripartita, del con-

⁹⁷ «Termine di per sé maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto» (Cass., 10 gennaio 2014, n. 359; v. pure Cass., 17 gennaio 2014, n. 921). Sul punto, è necessario precisare che non è configurabile un'autonomia del genitore onerato nella scelta di versare l'assegno per il figlio maggiorenne all'altro genitore od al figlio medesimo. In realtà, in assenza di una richiesta, benché informale, da parte di quest'ultimo, di corresponsione diretta dell'assegno, l'obbligato non può scegliere a chi erogarlo, sicché il pagamento nei confronti dell'uno non estingue l'obbligazione nei riguardi dell'altro, non potendosi escludere che il contributo al mantenimento versato direttamente al figlio sia giustificato da finalità diverse da quelle preventivamente concordate. D'altro canto, il genitore creditore può agire a tutela di un proprio diritto autonomo, per ottenere il concorso e/o il rimborso delle spese per il mantenimento del figlio, prescindendo dal contributo che l'altro genitore versa direttamente al figlio (Trib. Catania, 4 maggio 2015; v. anche Cass., 12 ottobre 2007, n. 21437; Cass., 28 ottobre 2013, n. 24316; Cass., 11 novembre 2013, n. 25300).

⁹⁸ Secondo Cass., 10 dicembre 2010, n. 24989, la possibilità di disporre il versamento diretto al figlio maggiorenne, quale avente diritto, del contributo periodico di mantenimento costituisce una modalità alternativa rispetto al pagamento nelle mani del genitore convivente; inoltre, siffatta modalità di pagamento non esclude che il giudice possa assegnare la casa familiare al genitore ancora convivente con tale figlio. Sulla possibilità in questione, v., ad es., Trib. Bologna, 22 maggio 2006 (il quale opta per la corresponsione direttamente all'avente diritto a norma dell'*(ex)* art. 155 *quinquies* c.c., giacché, nella specie, il padre accreditava periodicamente somme di denaro su di un conto intestato alle figlie e ci si doveva misurare con una situazione di fatto contemplante continui spostamenti del nucleo familiare composto dalle figlie maggiorenni e dalla madre) e Trib. Catania, 29 settembre 2006.

⁹⁹ Cfr. Cass., 12 ottobre 2007, n. 21437; Cass., 16 giugno 2011, n. 13184; Trib. Catania, 29 settembre 2006; Trib. Catania, 4 maggio 2015.

tributo al mantenimento, sulla base di un'approfondita disamina delle istanze dei soggetti interessati¹⁰⁰.

Analogo ragionamento potrebbe attagliarsi alla recente fattispecie dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex l. n. 162 del 2014, con riferimento peculiare alla posizione del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo. Si è fatto notare che, ancorché la giurisprudenza abbia da tempo affermato la possibilità di intervento, autonomo od adesivo, del figlio maggiorenne non autosufficiente, nei confronti delle domande di uno dei genitori, in caso di giudizio contenzioso, inopinatamente nessuna prerogativa è riconosciuta a questo tipo di prole nel percorso di negoziazione assistita. L'auspicio di consentire la partecipazione diretta alla procedura da parte del figlio maggiorenne è stato, tuttavia, ritenuto troppo distante dal tenore letterale della normativa¹⁰¹.

7. L'assegnazione della casa familiare

L'assegnazione della casa familiare si colloca tradizionalmente nel solco della tutela degli interessi dei figli coinvolti nella crisi della coppia genitoriale, mirando ad assicurare ad

¹⁰⁰ Cfr. Cass., 27 giugno 2007, n. 18844; Cass., 22 novembre 2010, n. 23590; Cass., 19 marzo 2012, n. 4296 (in queste decisioni si mette in luce il fatto che, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti, è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l'opportunità di un *simultaneus processus*); Trib. Messina, 5 maggio 2006; Trib. Pordenone, 3 luglio 2008 (nella specie, un intervento della figlia maggiorenne ricostruito giuridicamente come intervento non autonomo o litisconsortile, ma *ad adiuvandum*, ex art. 105, comma 2, c.p.c.); Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Fam. dir.*, 2009, 1136 (qui, si ammette l'intervento adesivo del figlio maggiorenne nel giudizio intentato dal genitore convivente). In tema, sui delicati problemi collegati all'ammissibilità ed alla forma processuale dell'intervento, esprime perplessità sull'interpretazione che vede i figli maggiorenni come litisconsorti necessari del processo di separazione o di divorzio, E. D'ALESSANDRO, o. cit., p. 353 ss. ed *ivi* ampi ragguagli bibliografici (nettamente contrario è Trib. Ravenna, 18 dicembre 2008, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 468; ritiene, viceversa, una soluzione più conforme ai principi quella di considerare il figlio maggiorenne parte necessaria del giudizio, ogni qualvolta si discuta del suo diritto al mantenimento a carico dei genitori, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, o. cit., spec. p. 664 s.).

¹⁰¹ Trib. Torino, 15 gennaio 2015, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 692, con nota di A. NASCOSI, *I poteri del Presidente del tribunale nell'ipotesi di diniego dell'accordo da parte del p.m. in sede di negoziazione assistita*, il quale non ritiene precluso dalla normativa un intervento volontario del figlio maggiorenne nella procedura «mediante il deposito di una memoria presso la Procura della Repubblica al fine di evitare la concessione dell'autorizzazione e per salvaguardare il proprio diritto al mantenimento tramite il versamento diretto del contributo» e stima ammissibile l'impugnazione dell'accordo negoziale da parte del figlio medesimo, oltre alla possibilità di azione autonoma nei confronti dei genitori per ottenere il mantenimento (p. 697); ed in *Fam. dir.*, 2015, 10, p. 893, con nota di F. TOMMASEO, *Negoziazione assistita per modificare le condizioni del divorzio e tutela del figlio maggiorenne ancora non autonomo*. In altro scritto ID., *La tutela dell'interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali*, *ivi*, 2015, 2, p. 157 ss., afferma che non può essere esclusa *a priori* la possibilità per i figli maggiorenni di partecipare alla procedura (non essendovi ostacoli a che la negoziazione coinvolga più parti) o in seguito a sua specifica richiesta oppure su invito dei genitori (p. 163).

essi la continuità con l'ambiente domestico pregresso, in armonia con la destinazione impressa durante il tempo della vita in comune della famiglia, in maniera tale che la conservazione di quell'ambiente contribuisca in misura fondamentale alla formazione ed allo sviluppo della personalità della prole¹⁰².

L'assegnazione in esame, essendo strettamente funzionale all'interesse preminente dei figli, si lega indissolubilmente all'obbligazione di mantenimento di cui all'art. 30 cost., che comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, correlate inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari al perseguimento del corretto sviluppo psicofisico dei figli, tra le quali esigenze assume profonda (e decisiva) importanza quella di predi-

¹⁰² Cfr., *ex pluribus*, Cass., 22 marzo 2007, n. 5979; Cass., 14 maggio 2007, n. 10994, in *Giur. it.*, 2008, I, c. 56; Cass., 18 febbraio 2008, n. 3934; Cass., 22 novembre 2010, n. 23591, in *Dir. fam. pers.*, 2011, 697, che pone in luce la circostanza che la tutela in esame risponde non ad un interesse meramente economico dei figli – tanto meno a quello del genitore convivente, sebbene economicamente debole (non fungendo da strumento perequativo delle rispettive condizioni economiche dei genitori: Cass., 21 gennaio 2011, n. 1491. Ma, sul dibattito in dottrina se l'interesse dei figli costituisce finalità esclusiva dell'attribuzione del godimento della casa familiare ovvero se con esso possano concorrere anche altre esigenze, essenzialmente individuate nella tutela del genitore più debole economicamente, cfr. U. ROMA, *L'assegnazione della casa familiare*, ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, cit., p. 152 ss., ed *ivi* ampi riferimenti, spec. pp. 157 ss., nonché 173 ss. sulla rilevanza dell'assegnazione nei rapporti economici tra i genitori, e, specificamente, ad es., E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, in *Famiglia*, 2006, I, p. 428) –, ma bensì ad un profilo esistenziale e perciò di primaria importanza. La finalità dell'assegnazione non è nemmeno, a maggior ragione, quella di soddisfare le esigenze abitative del genitore assegnatario (v. Trib. Roma, 25 novembre 2013, che si riferisce esclusivamente all'interesse della prole di continuare a vivere serenamente nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, avuto riguardo alla pregressa destinazione dell'immobile alle necessità abitative della famiglia – v. pure, sull'ultimo punto, Cass., 22 luglio 2014, n. 8580 –), ancorché assegnatario sia il medesimo, non il figlio (v., per tutti, G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 218), ed inoltre non assume alcun rilievo il fatto che egli non abbia alternativa abitativa (incisamente, Trib. Roma, 20 gennaio 2015, recante l'opportuna asserzione che «l'istituto dell'assegnazione della casa familiare ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'*habitat familiare*, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza»). Si tratta, dunque, di una misura a tutela della prole, specialmente minorenni: Cass., 6 novembre 2006, n. 23674, in *Fam. dir.*, 2007, p. 78; G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 214 ss. (la misura in discorso si collega direttamente ai diritti costituzionalmente riconosciuti ai figli dall'art. 30 cost.); A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., pp. 721 e 726 (unico criterio discrezionale è l'interesse dei figli a crescere nel loro originario ambiente di vita); R. RUSSO e M. STURIALE, *L'affidamento dei minori nella prospettiva europea*, Milano, 2013, p. 165 ss., spec. p. 171 (tutela dell'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico consueto, un *sound environment* ove crescere serenamente); C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in materia di residenza*, in *Provvedimenti riguardo ai figli*, cit., p. 270 ss. (che invita a valutare con cautela l'interesse della prole, poiché esso «muta in relazione alle caratteristiche proprie dei soggetti che ne sono portatori e della diversità di situazioni che questi stessi soggetti si trovano a vivere», cosicché è opportuno evitare di rincorrere l'individuazione di «canoni di valutazione costante di detti interessi», rischiando, all'atto pratico, di comprometterne la reale tutela – qui, p. 280 –). Da ultimo, Cass., 11 settembre 2015, n. 17971, in *www.studiocataldi.it*, conferma che «l'assegnazione della casa familiare, pur non costituendo un provvedimento di natura economica in senso stretto (in quanto avente finalità diverse dal contributo al mantenimento dei figli), ha un'incidenza diretta sulla posizione reddituale del genitore collocatario dei figli».

sporre e mantenere l'*habitat* domestico, riguardato come centro di affetti, interessi e consuetudini esistenziali, idoneo al predetto sviluppo.

L'interesse della prole, quindi, non rappresenta (più) un «criterio preferenziale», ma bensì la regione medesima dell'assegnazione¹⁰³, con esclusione di qualsiasi possibilità di configurare la stessa, oltre che come criterio di comparazione dei rapporti economici tra i genitori (il giudice ne deve «tener conto» nella regolazione di quei rapporti, considerando l'eventuale titolo di proprietà – art. 337 *sexies* c.c. –), quale parametro per la monetizzazione dell'assegno di mantenimento¹⁰⁴.

Nell'ottica descritta, la focalizzazione va orientata alla ricostruzione del concetto di «casa familiare», che, diversamente da quello di casa coniugale, non connota materialmente il bene immobile in cui si è svolta, per un dato periodo storicamente concluso, la vita della famiglia, ma indica il centro di aggregazione di questa durante la fase fisiologica della convivenza, nel senso esattamente (soggettivo o psicologico) del luogo degli affetti e delle relazioni interpersonali tra i membri dell'originario nucleo familiare. Essa, perciò, s'identifica con la casa in cui il figlio normalmente abita (non necessariamente con residenza anagrafica né coincidente con quella in cui egli desidererebbe andare a vivere), cioè concomitante con il suo *habitat* abituale, effettivo luogo degli affetti¹⁰⁵ e dei rapporti quotidiani nei quali si arti-

¹⁰³ Cfr., soprattutto, Corte cost., 30 luglio 2008, n. 308, in *Foro it.*, 2008, 11, I, c. 3031, a giudizio della quale non soltanto l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione di essa è subordinata, pur nel silenzio della legge – ora, art. 337 *sexies* c.c. –, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza al prioritario interesse dei figli. Di conseguenza, se il genitore assegnatario instauri un rapporto di convivenza *more uxorio* o contragga un nuovo matrimonio, la decadenza dall'assegnazione è pronunciabile unicamente se è conforme all'interesse della prole (per un'applicazione, cfr. Cass., 24 giugno 2013, n. 15753). In tema, v. le ordinanze di rimessione di Trib. Ragusa, 15 maggio 2007; Trib. Firenze, 11 gennaio 2007 e 9 giugno 2007; App. Bologna, 22 febbraio 2007 (ma cfr., altresì, Trib. Busto Arsizio, 25 ottobre 2007, nonché Trib. Firenze, 16 maggio 2007, in *Fam. dir.*, 2007, 8/9, 834, che, forse *melius re perpensa*, ha optato per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in vista del diritto del figlio «a mantenere la persistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed unificazione» – così, pure Trib. Napoli, 12 ottobre 2006 –). In argomento, v., U. ROMA, o. cit., p. 177 ss.

¹⁰⁴ V., ad es., Cass., 17 dicembre 2007, n. 26574, in *Fam. min.*, 2008, 2, p. 62; Cass., 24 febbraio 2010, n. 4520; Cass., 12 settembre 2011, n. 18618; G. PAGLIANI, o. cit., pp. 222 s. e 233 s. (qui, sull'incidenza economica dell'assegnazione della casa familiare sul mantenimento della prole, come parametro non previsto ma da valutare); C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 280 ss., U. ROMA, o. cit., p. 173 ss.

¹⁰⁵ In simile prospettiva, il godimento della casa familiare può essere attribuito all'altro genitore, allo scopo di incontrarvi i figli nei periodi che trascorrono con lui: Trib. Bari, 10 novembre 2006, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 561 (nella specie, il genitore, con cui il figlio viveva prevalentemente, aveva trasferito altrove la propria residenza). Sul concetto di casa familiare, v., in letteratura, G. PAGLIANI, o. cit., p. 225 s.; C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 262 ss.; G. FREZZA, *La casa (già) familiare*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, 2, p. 718 ss.; M. PALADINI, *L'abitazione della casa familiare nell'affidamento condiviso*, in *Fam. dir.*, 2006, 3, p. 329 ss. Precisa opportuna-

cola e si esprime la sua esistenza. È, in altre parole, il centro dei comuni interessi materiali e spirituali dei componenti il nucleo familiare, in cui si dipana la continuità delle relazioni domestiche e si aggrega ed unifica la comunità familiare.

Pertanto, l'assegnazione della casa familiare è consentita unicamente con riguardo all'immobile che abbia costituito il complesso dei beni funzionalmente organizzati per l'esistenza della comunità medesima durante il tempo dell'unità familiare, con esclusione di qualsivoglia altro immobile di cui i genitori abbiano la disponibilità (ovviamente, prima della cessazione della convivenza), quale, ad es., la casa utilizzata nei periodi di vacanza¹⁰⁶.

Siffatto immobile, per essere stimato idoneo a preservare le abitudini di vita quotidiana e l'ambiente domestico usuale (al fine, come s'è detto, di evitare modifiche coattive e radicali delle relazioni interpersonali e mantenere indenni i figli, massimamente se minori, da ferite della sfera emotiva ed affettiva), deve comprendere l'insieme degli arredi, delle suppellettili, degli elettrodomestici, nonché le pertinenze¹⁰⁷, insomma tutto quanto abbisogna per il normale godimento dell'immobile medesimo¹⁰⁸.

Proprio perché il provvedimento di assegnazione della casa familiare è destinato, con la permanenza nell'*habitat* domestico, a salvaguardare la continuità delle consuetudini di vita legate all'abituale dimora (ed ivi la frequentazione degli amici oppure di centri ginnici e/o sportivi, oltre alla frequenza scolastica), l'assegnazione può essere disposta sulla base dell'imprescindibile presupposto della presenza di figli conviventi con il genitore domiciliario di minorenni o coabitante con maggiorenni economicamente non autosufficienti (senza loro colpa) e, in quest'ultima ipotesi, fino a che la prole non pervenga all'autonomia eco-

mente T. AULETTA, *Diritto di famiglia*, cit., p. 280 s., che la casa familiare non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, ma la funzione di centro di aggregazione e di unificazione della famiglia deve sussistere al momento dello scioglimento della coppia.

¹⁰⁶ Cass., 4 luglio 2011, n. 14553; Cass., 18 settembre 2014, n. 19693; R. RUSSO e M. STURIALE, o. cit., p. 183.

¹⁰⁷ V., ad es., quanto disposto in Trib. Catania, 5 maggio 2006 e 11 luglio 2006. Sull'autorimessa costituente pertinenza dell'abitazione, v. Trib. Bologna, 10 aprile 2006, che, in assenza di contrarie indicazioni normative o di opportunità, la stima ricompresa nel provvedimento di assegnazione.

¹⁰⁸ Emblematico il caso deciso da Trib. Catanzaro, 14 luglio 2014: qui, l'ex marito ed il padre di lui, proprietario dell'appartamento, avevano tagliato i cavi elettrici, lasciando la casa priva di elettricità e di riscaldamento. Nella motivazione si legge che nel concetto di casa familiare l'alloggio, che riveste un ruolo indubbiamente preponderante, «non può essere considerato disgiuntamente da quei *comforts* (tipo arredi, suppellettili, elettrodomestici, ecc.), pertinenze (autorimessa, ecc.), nonché le utenze (fornitura del gas, telefono, luce elettrica) di cui esso è dotato e che concorrono a contrassegnarne in modo intrinseco ed inscindibile il valore economico», cosicché tutto ciò che compone la casa familiare «appare attratto da vincolo di destinazione oggettiva con l'unica eccezione di tutti quei beni strettamente personali che siano volti a soddisfare esigenze di vita peculiari del coniuge non assegnatario».

nomica¹⁰⁹. Sicché, il provvedimento di assegnazione fonda la sua (esclusiva) giustificazione sulla presenza di queste tipologie di figli conviventi¹¹⁰, sempreché costoro non siano estranei alla famiglia originaria, ma siano figli della coppia genitoriale successivamente disciolta¹¹¹.

L'esigenza di protezione dell'interesse dei figli a permanere nell'ambiente in cui sono cresciuti è, evidentemente, riflessa nella circostanza che sussista la stabilità dell'abitazione: appunto per questo, qualora cessi la convivenza, cade il presupposto dell'assegnazione della casa familiare. Si procede, quindi, alla revoca di detta assegnazione se la prole acquista l'indipendenza economica e sia, in virtù di questa, in grado di indirizzare altrove la propria esistenza, oppure sia presumibile che, in ragione del raggiungimento di un'età avanzata, il mancato conseguimento dell'autonomia sia dipeso da una colpevole inerzia del figlio¹¹².

Al di fuori, comunque, di tali evenienze, se il figlio trasferisce stabilmente la propria residenza od insieme con il genitore convivente cambi definitivamente domicilio, non può che ritenersi priva di *ratio* la permanenza dell'uso della casa familiare: uno stabile radicamento *aliunde* fa, così, decadere la necessità di protezione e di tutela del godimento dell'ambiente domestico primigenio¹¹³.

¹⁰⁹ V., sul punto, già Cass., Sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, in *Famiglia*, 2004, p. 867, nonché Cass., 6 giugno 2006, n. 13260, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2309; In dottrina, v., per tutti, G. PAGLIANI, o. cit., p. 225 s.; C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 275 ss.

¹¹⁰ Cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11297, in *Fam. dir.*, 1996, p. 517; Cass., 16 maggio 2007, n. 11305; Cass., 24 luglio 2007, n. 16398, *ivi*, 2008, p. 698; Cass., 14 dicembre 2007, n. 26476; Cass., 17 dicembre 2007, n. 26574; Cass., 18 febbraio 2008, n. 3934, *ivi*, 2008, 698; Cass., 21 gennaio 2011, n. 1491; Cass., 1° agosto 2013, n. 18840; Cass., 18 settembre 2013, n. 21334 (nella specie, una figlia convivente trentenne che aveva abbandonato gli studi da dodici anni, ma che, avendo svolto pratica professionale presso uno studio commerciale, aveva dimostrato potenzialità reddituali; di conseguenza, veniva meno la *ratio* del godimento della casa familiare); Cass., 3 giugno 2014, n. 12346; Cass., 2 febbraio 2015, n. 1860; Trib. Torino, 1° dicembre 2008; Trib. Milano, 28 aprile 2009; Trib. Monza, 15 ottobre 2009; App. Roma, 15 aprile 2009 e 27 maggio 2009.

¹¹¹ Cass., 19 settembre 2006, n. 20256, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 112 ed in *Fam. min.*, 2007, 1, p. 54; Cass., 2 ottobre 2007, n. 20688, in *Corr. giur.*, 2007, 11, p. 1499; Cass., 17 dicembre 2007, n. 26574.

¹¹² Dura e lapidaria la motivazione con cui Cass., 20 agosto 2014, n. 18076, a fronte di un caso in cui i figli conviventi, pur disoccupati, avevano superato da tempo la quarantina, sentenza che sussiste una soglia oltre la quale si rischiano forme di vero e proprio parassitismo di *ex* giovani ai danni dei genitori sempre più anziani. Ribadisce, di recente, che l'assegnazione della casa familiare può essere revocata qualora il figlio maggiorenne convivente raggiunga l'autosufficienza economica, Cass., 22 luglio 2015, n. 15367 (nella specie, su richiesta del terzo acquirente della casa medesima).

¹¹³ Cfr. Cass., 14 dicembre 2007, n. 26476 (nella specie, non soltanto il figlio convivente con la madre era maggiorenne e studente, ma soprattutto essi vivevano stabilmente in un'altra città, dove la madre aveva trovato un lavoro, formando «un nuovo centro dei suoi interessi familiari»); Cass., 28 aprile 2010, n. 10222; Cass., 22 marzo 2012, n. 4555; Cass., 24 luglio 2012, n. 12977, che, in un caso di convivenza con un figlio invalido al

L'assegnazione della casa familiare potrà, naturalmente, essere disposta allorché l'altro genitore sia titolare di un diritto personale di godimento in forza di un contratto di locazione in atto¹¹⁴ oppure a titolo di comodato o per ragioni di servizio¹¹⁵.

In linea generale, l'assegnazione in parola, dovendo, come più volte ribadito, rispondere al prioritario interesse della prole a conservare il proprio *habitat*, prescinde dal fatto che la proprietà dell'immobile sia esclusivamente del genitore non convivente e va stabilita in-

100%, con indennità di accompagnamento, ribadendo che ai figli minorenni vanno assimilati i soggetti maggiorenni portatori di *handicap* grave (nella specie, disturbo schizofrenico di tipo paranoico) quanto all'assegnazione della casa familiare, sottolinea che di questa non si può più parlare quando i genitori siano separati di fatto da molti anni ed uno di essi si sia trasferito a vivere con un figlio che da tempo si era allontanato dalla casa familiare, perché in contrasto con l'altro genitore; Cass., 25 luglio 2013, n. 18075; Cass., 1° agosto 2013, n. 18840. Non vale ad evitare la revoca dell'assegnazione il ritorno puramente saltuario, prevalentemente d'estate (Cass., 10 maggio 2013, n. 11218); all'inverso, la revoca è inammissibile allorché si provi che l'allontanamento dalla casa familiare sia stato motivato da esigenze professionali: cfr., Cass., 9 agosto 2012, n. 14348 (qui, la madre, lavorando come infermiera turnista in un reparto di terapia intensiva neonatale, era stata costretta ad appoggiarsi, per cinque giorni alla settimana, presso la casa dei propri genitori, che provvedevano alla figlia di sei anni in sua assenza; ciò nonostante, la casa familiare veniva regolarmente abitata tutti i fine settimana, i giorni festivi e la stagione estiva); Cass., 12 giugno 2014, n. 13295, ove l'asserzione che «la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura, invece, un rapporto di mera ospitalità. V., inoltre, Cass., 22 marzo 2010, n. 6861, in *Fam. dir.*, 2010, p. 776, che discorre di stabilità della convivenza sebbene il figlio debba allontanarsi anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro; Cass., 14 luglio 2015, n. 14727, che convalida la revoca dell'assegnazione della casa familiare in seguito al trasferimento della madre assegnataria, ma, nel contempo, riconosce alla figlia maggiorenne, priva di reddito, la legittimazione a richiedere il mantenimento, «che dovrebbe permetterle di procurarsi un nuovo alloggio, posto che, tra l'altro, il padre, tornando nella disponibilità dell'immobile, vedrà accresciuta la sua disponibilità economica». In dottrina, si rileva che la cessazione dell'utilizzo della casa familiare come stabile abitazione deve essere collegata ad una mancata utilizzazione dipendente da un'opzione volontaria e non indotta da circostanze derivanti e/o imputabili al genitore non assegnatario (cfr. G. PAGLIANI, o. cit., p. 234 ss.) e si segnala la necessità, allo scopo di individuare con esattezza la fattispecie di mutamento di residenza o di domicilio, della specificazione, nel provvedimento di assegnazione, del luogo di residenza della prole, come indispensabile punto di riferimento (A. ARCERI, *L'affidamento condiviso*, cit., p. 62).

¹¹⁴ Cass., 22 gennaio 2009, n. 1952. Trib. Bari, 16 gennaio 2014, precisa che il subentro nel rapporto locativo avviene senza necessità di comunicazione al locatore e che, fino a quel momento, il proprietario richiederà il pagamento del canone al genitore intestatario del contratto (secondo il giudicante, il fondamento non va ravvisato in un trasferimento a titolo particolare di un bene, ma piuttosto nel più semplice fenomeno della sostituzione di una parte ad un'altra in un contratto); sul punto, v. C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 297 s.; U. ROMA, *L'assegnazione della casa familiare*, cit., il quale, premesso che presupposto indefettibile del provvedimento di assegnazione è la disponibilità, di fatto e giuridica, dell'alloggio da parte dell'altro genitore, parla di cessione *ex lege* del contratto di locazione a favore dell'assegnatario (rispettivamente, pp. 224 e 226).

¹¹⁵ Cass., 19 giugno 2008, n. 16627.

dipendentemente dalla circostanza che per costui il dover cambiare alloggio possa comportare ulteriori oneri finanziari¹¹⁶.

All'assegnatario, peraltro, non viene trasferito il diritto reale di cui è titolare l'altro genitore, ma viene bensì attribuito un autonomo, atipico diritto personale di godimento a titolo gratuito¹¹⁷.

Dunque, qualunque sia il titolo del godimento, resta pur sempre parametro di valutazione l'interesse fondamentale dei figli a mantenere, insieme con il genitore domiciliatario e convivente¹¹⁸, l'ambiente del proprio vissuto nella sua consistenza dimensionale e qualitativa. Di tal che un'assegnazione parziale dell'immobile, ancorché ammissibile in linea di principio, non è praticabile allorché la casa familiare, così ridotta, non appaia adeguata e coerente con le necessità sia materiali sia relazionali della prole.

¹¹⁶ Testualmente, Trib. min. Trieste, 28 marzo 2012, in *Fam. dir.*, 2013, 1, p. 65, con nota di B. BLASCO, *L'assegnazione della casa familiare nei procedimenti ex art. 317 bis c.c.*; v., pure Cass., 22 novembre 2010, n. 23591; Cass., 15 settembre 2011, n. 18863; C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 293.

¹¹⁷ Cass., 3 marzo 2006, n. 4719; Cass., 20 ottobre 2008, n. 25486; Trib. Salerno, 8 maggio 2007 e Trib. Savona, 5 dicembre 2007, in *Fam. dir.*, 2008, p. 169; G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 219; C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 291 s.; U. ROMA, *L'assegnazione della casa familiare*, cit., p. 223 ss. Il provvedimento di assegnazione in tanto è opponibile al terzo acquirente in quanto sia stato precedentemente trascritto (Cass., 18 settembre 2009, n. 20144, in *Fam. min.*, 2009, 10, p. 269). Sennonché, è stato notato, in proposito, che, se l'effetto dell'opponibilità non retroagisce al momento della domanda giudiziale, nelle more del procedimento il proprietario potrebbe trasferire la proprietà dell'immobile e l'acquirente trascrivere il proprio titolo, rischiando, così, la vanificazione del successivo provvedimento (Trib. Salerno, 8 maggio 2007; Trib. Pisa, 13 febbraio 2008, in *Guida dir.*, 2008, 8, p. 91; G. PAGLIANI, p. 229 ss., spec. p. 230 s.; C. IRTI, *Opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione e prescrizioni in materia di residenza*, in *Provvedimenti riguardo ai figli*, cit., p. 305 ss., spec. p. 309

ss.; U. ROMA, o. cit., p. 209 ss. Di recente, tuttavia, Cass., 11 settembre 2015, n. 17971, in *www.studiocataldi.it*, ritiene irrilevante l'antiorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione dell'immobile (già trasferito a terzi), dal momento che preesisteva in capo al genitore assegnatario la qualità di detentore qualificato del bene, indiscutibilmente destinato a casa familiare (nella specie, comunque, tale destinazione era a conoscenza del terzo acquirente, per esservi stato un accertamento giudiziale sotteso ad un'azione revocatoria – volto a riconoscere che la vendita aveva avuto lo scopo di sottrarre una parte del patrimonio del debitore all'adempimento degli obblighi genitoriali –, peraltro accolta, nonché un'azione disciplinare a carico di un legale coinvolto nella complessa vicenda – per essere intervenuto personalmente ad acquistare, ad un prezzo inferiore a quello previsto, l'immobile al fine di sottrarlo agli obblighi derivanti dal credito di mantenimento in favore delle figlie minori del venditore –: sicché, le convergenti evidenze di fatto e di diritto – azione revocatoria accolta e procedimento disciplinare coperto da giudicato – corroboravano la convinzione che il terzo acquirente avesse «piena conoscenza anche legale della destinazione a casa familiare impressa all'immobile»).

¹¹⁸ Cfr., ancora, nelle pronunce di merito, Trib. Messina, 18 luglio 2006, in *www.minoriefamiglia.it*; Trib. Napoli, 12 ottobre 2006; Trib. Viterbo, 18 ottobre 2006. Si specifica, in tema, che l'interesse del figlio ad abitare nella casa familiare viene meno qualora costituisca un proprio ed autonomo nucleo familiare (C. IRTI, *Opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione*, cit., p. 325). In generale, per le critiche sollevate dai riferimenti normativi alle decisioni prese dal genitore assegnatario in ordine alla cessazione della convivenza, v. U. ROMA, o. cit., p. 177 ss. ed *ivi* raggugli bibliografici.

In realtà, la giurisprudenza si mostra alquanto diffidente nei riguardi di richieste di tal fatta, ed ancor più qualora sia prospettata una divisione dell'immobile in precedenza abitato dal nucleo familiare, anche quando essa sia tecnicamente fattibile. In effetto, sebbene non venga contestata in radice la divisibilità dell'immobile, pur tuttavia viene postulato un accertamento da parte del giudice che questa operazione non sia in contrasto con l'interesse dei figli (innanzitutto, se minori) alla preservazione dell'ambiente in cui si svolgeva l'esistenza della famiglia originaria, a maggior ragione allorché la divisione dell'immobile, mantenendo in concreto la vicinanza (a volte estremamente ridotta) dei genitori, possa incrementare oppure solamente rinfocolare una conflittualità preesistente (e/o tuttora in atto) tra di essi, con grave nocimento alla serena ed equilibrata crescita della prole¹¹⁹.

Prevale, in sostanza, largamente l'indirizzo che l'assegnazione parziale può aver luogo soltanto se l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero quest'ultima ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile; nondimeno, il giudice è chiamato ad effettuare altresì una valutazione di opportunità, in quanto non può procedere a simile assegnazione laddove si convinca che la prospettata divisione sarebbe fonte di disagio psicologico per i figli della coppia, scaturente dal mutamento della loro condizione abitativa. Nel solco così tracciato, si specifica che, se la casa familiare è di grandi dimensioni, il magistrato può valutare l'opportunità che essa sia frazionata, magari perché una persistente contiguità abitativa, in assenza di una netta divisione, favorirebbe un clima di continua e più aspra belligeranza tra genitori i cui rapporti sono già notevolmente deteriorati¹²⁰. Viceversa, quando la casa familiare risulta di dimensioni non sproporzionate rispetto alle esigenze del nucleo familiare superstiti, la divisione potrebbe innescare la conseguenza, negativa per i figli, di dover vivere in un'abitazione più piccola e diversa da quella che essi conoscevano ed in cui avevano vis-

¹¹⁹ Cfr., *ex multis*, Cass., 18 giugno 2008, n. 16593, in *Fam. min.*, 2008, 8, p. 42 ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 68; Cass., 17 dicembre 2009, n. 26586; Cass., 4 luglio 2011, n. 14553; Cass., 11 novembre 2011, n. 23631; Cass., 22 luglio 2014, n. 16649; Cass., 12 novembre 2014, n. 24156; Trib. Napoli, 21 novembre 2006, in *Foro it.*, 2007, I, c. 237. In dottrina, sull'eccezionalità del provvedimento di assegnazione parziale, cfr. C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 265 s.; R. RUSSO e M. STURIALE, o. cit., p. 181 s.

¹²⁰ Perspicuamente, Trib. min. Bari, 17 novembre 2010.

suto, perdendo l'abitazione la consistenza dimensionale e qualitativa che la stessa aveva in costanza di vita familiare pregressa¹²¹.

Nell'eventualità, poi, che parte della casa familiare sia adibita a studio professionale oppure che alcuni locali di essa siano utilizzati per attività lavorativa, non è ammessa, a meno di speciali circostanze, deroga al principio più volte enunciato del rispetto del preminente interesse della prole, dovendosi tenere conto del valore della casa come centro di relazioni affettive e di stabilità psicologica¹²².

In definitiva, deriva dall'analisi del formante giurisprudenziale che l'assegnazione della casa familiare, quand'anche la tipologia dell'immobile consenta una comoda (e non eccessivamente onerosa) divisione, può essere limitata ad una porzione di essa unicamente se sussistono due presupposti: a) l'assenza di un'elevata conflittualità tra i genitori (in questo modo, per così dire, confinanti); b) l'evenienza o la ragionevole previsione che una siffatta soluzione agevoli concretamente la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'*habitat* domestico della prole¹²³.

L'accertata, sicura preminenza dell'interesse della prole a conservare la disponibilità di un immobile concepito e/o realizzato e/o adibito ad unitaria abitazione familiare e di non subire, nella propria vita quotidiana, il peso ed i rischi di ulteriori conflitti familiari che sarebbero, presumibilmente, incentivati dall'abitazione dei genitori nello stesso fabbricato,

¹²¹ V., ad es., Trib. Napoli, 9 giugno 2006; Trib. Napoli, 28 giugno 2006, in *Foro it.*, 2007, I, c. 138 ed in *Fam. dir.*, 2007, 6, p. 621, con nota di M. IANNACCONI, *Quale conflittualità tra genitori esclude il ricorso all'affidamento condiviso?*; App. Napoli, 11 aprile 2007; Cass., 18 giugno 2008, n. 16593, ove si pone l'accento sul fatto che la prospettata divisione dell'immobile sarebbe fonte di disagio psicologico al figlio della coppia per il mutamento della sua condizione abitativa, qualora questi si vedesse costretto a vivere in una casa grande la metà e, perciò, profondamente diversa da quella in cui aveva fino ad allora vissuto (nella specie, un'abitazione di mq. 150, finemente rifinita ed arredata).

¹²² Sull'uso di locali della casa familiare per attività lavorativa, v. Cass., 17 dicembre 2009, n. 26586, in *Dir. fam. pers.*, 2010, p. 674, che ammette l'assegnazione parziale di essa a condizione che la rimanente parte dell'immobile sia in grado di soddisfare le esigenze abitative della famiglia. Altrimenti, non rappresenta valido motivo di deroga al criterio primario della tutela dell'interesse dei figli la circostanza che una porzione della casa familiare sia stata destinata a studio professionale, considerato anche che l'attività professionale può essere esercitata adeguatamente altrove (Cass., 28 ottobre 2003, n. 16152).

¹²³ Cass., 11 aprile 2014, n. 8580; Cass., 12 novembre 2014, n. 24156; Cass., 22 luglio 2014, n. 16649 (nella specie, si trattava di una casa familiare di ampie dimensioni, articolata su due livelli abitativi, ciascuno dotato di autonomi servizi, e comunque collegati da una scala interna; tuttavia, di là dalle concrete possibilità accertate di creazione di due distinte ed autonome unità abitative, è prevalsa la considerazione che, dal momento che il fabbricato era stato progettato e destinato ad unitaria abitazione della famiglia, con verosimile destinazione a zona giorno del primo livello ed a zona notte del secondo, non era consentito sacrificare l'interesse dei figli a mantenere quell'assetto domestico nelle dimensioni volute e realizzate dai genitori medesimi).

conduce, quindi, la giurisprudenza ad accogliere le richieste di assegnazione parziale molto di rado ed in via puramente eccezionale¹²⁴.

Comunque sia, il provvedimento di assegnazione non implica la totale gratuità del godimento dell'alloggio, giacché la gratuità attiene solamente all'uso dell'abitazione, ma non si estende alle spese connesse a detto uso, le quali, in mancanza di una statuizione espressa che ne accoli l'onere al genitore proprietario, devono gravare sull'assegnatario. Nella pratica, competono di regola a costui le spese delle utenze e di gestione della casa, comprese quelle condominiali ordinarie (afferenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio dell'abitazione familiare); invece, rimangono a carico del genitore proprietario gli oneri fiscali sull'immobile, come la vecchia imposta comunale cd. ICI (ma, ora, le nuove IMU e TASI)¹²⁵.

A parte, però, gli oneri derivanti dalla qualità di titolare del diritto di proprietà, l'assegnatario della casa familiare subentra in tutti i diritti e doveri annessi al diritto di godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice ed ha, specialmente, diritto ad effettuare la voltura a suo nome dei contratti di utenze domestiche e può eseguire e far eseguire direttamente, salvo rimborso, le riparazioni urgenti alla casa per preservarne la destinazione d'uso quale *habitat* funzionale alla crescita dei figli. L'immobile assegnato, quindi, non può

¹²⁴ Alle decisioni citate nelle note precedenti, *adde* Cass., 22 novembre 2010, n. 23591 e, nel merito, App. Catania, 27 novembre 2007, in *www.famigliaegustizia.it*. App. Firenze, 25 ottobre 2011; App. Napoli, 18 aprile 2012; App. Catania, 27 maggio 2013. In letteratura, oltre agli aa. citt. in nota 119, cfr. M. PALADINI, *L'abitazione della casa familiare*, cit., p. 329 ss.; A. SCALERA, *L'assegnazione della casa familiare nella legge sull'affidamento condiviso*, in *Studium juris*, 2007, 6, p. 642 ss.; B. BLASCO, *L'assegnazione della casa familiare*, cit., p. 67 ss., spec. p. 69 s.

¹²⁵ Su simili asserzioni, cfr. Cass., 19 settembre 2005, n. 18476, in *Giur. it.*, 2006, I, c. 2271; Cass., 22 febbraio 2006, n. 3836; Cass., 19 marzo 2007, n. 6192, in *Fam. dir.*, 2007, p. 775; Cass., 20 ottobre 2008, n. 25486 (solamente il titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile è soggetto passivo dell'imposizione tributaria). Non è escluso, tuttavia, che il genitore non assegnatario possa essere obbligato a corrispondere la rata del mutuo ipotecario od un canone di locazione (Trib. Milano, 27 novembre 2013; Cass., 3 settembre 2013, n. 20139). Anzi, si specifica, al riguardo, che il mancato pagamento della rata (o della quota) di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare integra un comportamento pregiudizievole per i figli, attesa l'importanza che il bene "casa" riveste per la sana crescita della prole nel cui prioritario interesse va disposta l'assegnazione di detto bene; sicché, è dato emettere, altresì d'ufficio, i provvedimenti sanzionatori *ex art. 709 ter c.p.c.* (è chiaro che il mancato pagamento espone i figli al rischio che l'istituto di credito mutuante possa soddisfarsi esecutivamente sul bene immobile, con conseguente privazione della dimora domestica: Trib. Catania, 3 novembre 2010). Vieppiù, in tale frangente, è possibile ravvisare un'ipotesi di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare *ex art. 570 c.p.*, allorché emerga, in capo al soggetto inadempiente, la volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi di assistenza scaturenti dalla responsabilità genitoriale (Cass., pen., 4 febbraio 2014, n. 15898; Cass. pen., 24 luglio 2014, n. 33023; App. Napoli, 28 marzo 2012; App. Palermo, 5 dicembre 2013; Trib. Firenze, 19 giugno 2013), nel solco dell'assunto che tra i «mezzi di sussistenza» contemplati nella norma penale rientra la casa di abitazione.

essere considerato disgiuntamente dai *comforts* in esso esistenti nonché dalle normali utenze domestiche¹²⁶, ed è inibita, inoltre e più nel dettaglio, qualunque ingerenza nel godimento proveniente dal proprietario, trattandosi, in capo all'assegnatario, di detenzione qualificata che giustifica il ricorso alla tutela possessoria nel caso della predetta (indebita) ingerenza od anche, addirittura, di estromissione violenta o clandestina¹²⁷.

Il principio della preservazione della disponibilità della casa familiare nell'interesse primario della prole fa aggio perfino nella (controversa ed invero spinosa) questione circa la continuità del godimento dell'immobile, quando questo scaturisce da un (semplice) contratto di comodato.

Non è infrequente, difatti, il caso che l'alloggio venga fornito alla coppia genitoriale da un terzo proprietario, normalmente legato da vincoli di parentela (più spesso stretta) con uno dei due *partners*, perché sia utilizzato come casa familiare. In seguito alla rottura del legame affettivo tra di essi, con il provvedimento successivo di assegnazione della casa medesima è valutato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevalente l'interesse specifico dei figli a mantenere l'ambiente domestico nei confronti di quello del titolare del bene a rientrarne nella disponibilità (salva l'acclarata sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno, a norma dell'art. 1809, comma 2, c.c.)¹²⁸.

¹²⁶ V. Trib. Catanzaro, 14 luglio 2014, cit. in nota 108.

¹²⁷ Quale, a titolo esemplificativo, il cambiamento della serratura dell'appartamento: Cass., 2 gennaio 2014, n. 7; v. pure Cass., 21 marzo 2013, n. 7214. Entrambe le decisioni, nell'alveo di una giurisprudenza consolidata, riaffermano la legittimazione ad esperire l'azione di spoglio, nei confronti del proprietario, anche in capo al convivente *more uxorio*, poiché ribadiscono che una convivenza siffatta determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto (derivante dalla stabilità della relazione familiare e protetto dal rilievo che l'ordinamento a questa conferisce) basato su di un interesse ben diverso da quello scaturente da ragioni di mera ospitalità.

¹²⁸ V. il caso sottoposto a Cass., 28 febbraio 2011, n. 4917 (nella specie, è stata convalidata la restituzione di un appartamento concesso in comodato da parte dell'*ex* suocera, che aveva provato con idonea certificazione medica il proprio precario stato di salute, comportante la necessità di recuperare la disponibilità dell'immobile, malgrado l'esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione dello stesso all'*ex* nuora). D'altra parte, dall'analisi delle fattispecie concrete, è possibile, in materia, enucleare una serie di elementi che debbono concorrere per ritenere che il provvedimento di assegnazione sia opponibile al comodante: a) destinazione dell'immobile a casa familiare, per concorde volontà, anche implicita, delle parti; b) presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti; c) stretto rapporto di parentela tra comodante e figli del comodatario, riflettente l'interesse non patrimoniale del comodante correlato alle esigenze dei figli. All'inverso, il provvedimento di assegnazione dell'alloggio (che deve comunque sussistere e non risultare mancante: Cass., 14 febbraio 2012, n. 2103 – nel caso esaminato, era venuta meno anche la convivenza con il figlio –; Trib. Cassino, 23 marzo 2015, ne *ISole24ore*, 16 aprile 2015 – qui, la permanenza della figlia all'interno dell'abitazione era stata semplicemente tollerata dal padre proprietario per ragioni di pura ospitalità –) è inopponibile al comodante allorché la stipulazione del contratto sia stata finalizzata ad esigenze professionali o comunque ad un uso per-

Più dettagliatamente, si afferma che, essendo effetto precipuo del provvedimento di assegnazione quello di stabilizzare, a favore della prole, la preesistente organizzazione che rinviene nella casa familiare il suo momento di aggregazione e di unificazione (escludendo uno dei genitori da tale contesto e concentrando la detenzione a vantaggio, oltre alla prole, del soggetto che, pur potendo non essere stato parte formale del negozio attributivo del godimento, era comunque componente del nucleo a favore del quale detto godimento era stato concesso), la configurazione dell'assegnazione in chiave di esclusione/concentrazione del godimento dell'immobile implica che la posizione del beneficiario nei riguardi del terzo concedente resti conformata dalla natura del diritto pregresso, rimanendo soggetta agli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità familiare nella fase fisiologica della vita domestica. Tuttavia, l'applicabilità della disciplina regolatrice del titolo contrattuale di riferimento deve essere parametrata all'(effettiva) utilizzazione del bene quale abitazione familiare, con la conseguenza che il dato oggettivo della destinazione in tal senso riveste rilievo decisivo al fine della ravvisabilità di un termine (eventualmente) collegato a detta destinazione.

In effetto, il soggetto che formalmente assume la veste di comodatario riceve il bene non tanto a titolo personale, quanto piuttosto come esponente della comunità familiare, dal che deriva che l'uso a cui il bene doveva essere destinato rappresenta il termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità a cui essa tende. Siffatto vincolo di destinazione non può considerarsi automaticamente caducato a causa della sopravvenuta crisi della coppia genitoriale, dal momento che la destinazione in discorso prescinde, nella sua oggettività, dall'effettiva composizione, alla data della concessione in comodato, della comunità domestica ed appare, viceversa, protesa a perseguire le esigenze della famiglia, altresì nelle sue potenzialità di espansione. Sebbene, poi, le parti abbiano espressamente ed univocamente pattuito, all'atto della conclusione del contratto, un termine finale di godimento del bene, pure in total evenienza il soggetto assegnatario potrà validamente resistere al recesso del

sonale ed il diverso utilizzo quale casa familiare sia ascrivibile a mera tolleranza da parte del comodante medesimo (Cass., 11 agosto 2010, n. 18619, in *Fam. dir.*, 2011, 2, 121). Sull'intera e complessa problematica, cfr. C. IRTI, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 298 ss.; U. ROMA, o. cit., p. 228 ss.; R. RUSSO e M. STURIALE, o. cit., p. 185 ss.

comodante (salva sempre l'urgenza), adducendo la persistenza della destinazione d'uso. Quest'ultima, ciò non ostante, abbisogna di un accertamento in fatto, che postula una puntuale verifica della comune intenzione delle parti, attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le stesse, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento utile a gettar luce sulla reale intenzione di dare e ricevere il bene allo scopo preciso della sua destinazione ad abitazione familiare¹²⁹.

D'altronde, occorre comunque tener conto della necessità di salvaguardare, nell'ipotesi di sopraggiunto ed impreveduto bisogno, il diritto del comodante alla restituzione del bene dedotto in contratto da comportamenti ostruzionistici dei comodatari, volti a prolungare indebitamente il godimento della casa familiare.

L'onere della prova in tale direzione incombe su chi invoca la cessazione del rapporto, in termini dell'avvenuto dissolversi delle esigenze collegate all'uso familiare, oppure, allorché queste permangono, in termini di sopravvenuto stato di bisogno, impreveduto alla data di stipulazione del contratto di comodato, nonché connotato dall'urgenza, senza che rilevino bisogni non attuali né concreti o soltanto astrattamente ipotizzabili. In simile ambito,

¹²⁹ È l'autorevole pronuncia di Cass., Sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, in *Foro it.*, 2005, I, c. 442. In questa linea di pensiero, v. Cass., 23 marzo 2005, n. 6278; Cass., 6 giugno 2006, n. 13260, *ivi*, 2006, I, c. 2309; Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179, in *Fam. dir.*, 2007, p. 689 (ove si sottolinea che è consentito ricostruire la volontà delle parti di destinare l'immobile a casa familiare anche dopo la crisi della famiglia e la disgregazione del nucleo familiare, si da imprimere al rapporto un vincolo di durata con riguardo alle esigenze abitative del nucleo residuo); Cass., 18 luglio 2008, n. 19939, in *www.dirittoegustizia.it*; Cass., 11 agosto 2010, n. 18619; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2103, la quale ribadisce che la specificità della destinazione ad abitazione familiare, come punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza che caratterizzano il comodato cd. precario (cioè, senza un termine prefissato) e che legittimano la cessazione *ad nutum* del rapporto su iniziativa del comodante; Cass., 2 ottobre 2012, n. 16769; Cass., 11 settembre 2015, n. 17971 (la quale riconferma che, in assenza di un'espressa indicazione della scadenza, il rapporto di comodato ha una durata determinabile *per relationem* all'uso a cui è destinato, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale, e persiste o viene meno con la sopravvivenza od il dissolversi delle esigenze familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile). *Contra*, a favore del diritto del comodante alla restituzione *ad nutum* del bene concesso in comodato cd. precario, nonostante il provvedimento di assegnazione, Cass., 7 luglio 2010, n. 15986, in *Fam. dir.*, 2012, 12, p. 1085, con nota di E. AL MUREDEN, *Casa familiare in comodato: il proprietario ha diritto alla restituzione ad nutum*, il quale discorre di erosione del principio sancito dalle sezioni unite della cassazione (qui, p. 1086); la sentenza, rimasta, a quanto consta, isolata, afferma che la determinazione del termine di efficacia del *vinculum juris* tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante e che è errato agganciarsi, per la restituzione, al comma 2 dell'art. 1809 c.c. Ad ogni buon conto, pur potendo, sulla scia dell'interpretazione dominante, il godimento del bene protrarsi per un notevole lasso di tempo – se i figli, divenuti maggiorenni, non raggiungano l'autosufficienza economica –, è, ovviamente, esclusa la possibilità di usucapire il bene (Cass., 27 novembre 2008, n. 28326, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 509).

non solamente la necessità di un uso diretto ma anche il sopraggiungere d'un improvviso deterioramento della condizione economica del comodante – che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una (redditizia) locazione – consente di porre termine al comodato, ancorché la sua destinazione sia (ancora) quella di casa familiare¹³⁰.

Abstract

The study traces the jurisprudential elaboration of the principles dictated by the law on shared custody by highlighting the interpretation and practical application of the same, often supplementary and sometimes corrective of legal principles in the subject.

Camerino, maggio 2016.

¹³⁰ Cfr. Cass., Sez. un., 29 settembre 2014, n. 20448, la quale ritiene, nondimeno, necessario che, in simile evenienza, il giudice eserciti con la massima attenzione il controllo di proporzionalità ed adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole ed il contrapposto bisogno del comodante. V. pure, in applicazione della (prevalente) giurisprudenza di legittimità, Trib. Foggia, 14 aprile 2015.